

Berna, 11.09.2020

Avamprogetto della legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV)

Procedura di consultazione svolta dal 15 marzo al 24 giugno 2019

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	Situa	zione	iniziale	1
2	Ogge	etto		1
3	Risu	ltati de	lla procedura di consultazione	2
(3.1 \	/alutaz	ione globale del progetto	2
(3.2	Sintesi	dei pareri e principali punti controversi	3
	3.2.1	Pri	ncipio e scopo del progetto	3
	3.2.2	Pri	ncipio della coregolamentazione e ripartizione dei compiti	4
	3.2.3		escrizioni per gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi e r i fornitori di servizi di piattaforma	
	3.2.4	Te	st e disposizioni penali	6
(3.3 F	Richies	te e osservazioni relative all'avamprogetto	6
	3.3.1	Pre	emessa	6
	3.3.2	Os	servazioni sulla sistematica	6
	3.3.3	Ric	chieste e osservazioni relative alle singole disposizioni	7
	3.3	3.3.1	Titolo	7
	3.3	3.3.2	Ingresso	7
	3.3	3.3.3	Art. 1 Scopo	7
	3.3	3.3.4	Art. 2 Campo d'applicazione	9
	3.3	3.3.5	Art. 3 Oggetto	11
	3.3	3.3.6	Art. 4 Definizioni	12
	3.3	3.3.7	Art. 5 Indicazione dell'età minima e descrittori di contenuto	13
	3.3	3.3.8	Art. 6 Controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e de organizzatori di eventi	
	3.3	3.3.9	Art. 7 Controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi a richiesta	17
	3.3	3.3.10	Art. 8 Principio	20
	3.3	3.3.11	Art. 9 Requisiti per le organizzazioni per la protezione dei minori	21
	3.3	3.3.12	Art. 10 Requisiti generali per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori	23
	3.3	3.3.13	Art. 11 Sistemi di classificazione in base all'età	25
	3.3	3.3.14	Art. 12 Sportelli per la protezione dei minori e reclami	28
	3.3	3.3.15	Art. 13 Richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori	30
	3.3	3.3.16	Art. 14 Esame della regolamentazione in materia di protezione dei minori	30
	3.3	3.3.17	Art. 15 Dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione in materia di protezione dei minori e sua pubblicazione	
	3.3	3.3.18	Art. 16 Revoca e caducità della dichiarazione del carattere vincolante	31
	3.3	3.3.19	Art. 17 Regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale	31
	3.3	3.3.20	Art. 18 Film e videogiochi resi accessibili tramite servizi di piattaforma.	32
	3.3	3.3.21	Art. 19 Test di acquisto e test di entrata	33

	3	.3.3.22	Art. 20 Creazione di un conto test	34
	3	.3.3.23	Art. 21 Coordinamento dei test	35
	3	.3.3.24	Art. 22 Utilizzo dei risultati dei test in procedimenti penali	36
	3	.3.3.25	Art. 23 Disposizioni d'esecuzione relative ai test	37
	3	.3.3.26	Art. 24 Compiti di vigilanza delle organizzazioni per la protezione dei minori	38
	3	.3.3.27	Art. 25 Compiti di vigilanza dei Cantoni	39
	3	.3.3.28	Art. 26 Compiti di vigilanza dell'UFAS	40
	3	.3.3.29	Art. 27 Coordinamento	41
	3	.3.3.30	Art. 28 Rapporti annuali	41
	3	.3.3.31	Art. 29 Valutazioni e rapporti destinati al Consiglio federale	42
	3	.3.3.32	Art. 30 Ripartizione delle spese	42
	3	.3.3.33	Art. 31 Emolumenti	44
	3	.3.3.34	Art. 32 Contravvenzioni	44
	3	.3.3.35	Art. 33 Infrazioni commesse nell'azienda	46
	3	.3.3.36	Art. 34 Perseguimento penale	46
	3	.3.3.37	Art. 35 Prescrizioni dei Cantoni	47
	3	.3.3.38	Art. 36 Esecuzione	47
	3	.3.3.39	Art. 37 Referendum ed entrata in vigore	47
	3.4	Altri sug	gerimenti e richieste	47
	3.5	Richiest	te e suggerimenti su temi da trattare al di fuori del progetto	48
4	Anl	hang		50
	4.1	Kantone	e / Cantons / Cantoni	50
	4.2		undesversammlung vertretene politische Parteien / Partis politiques ntés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	e52
	4.3	Associa œuvren	schweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete tions faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui t au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle lelle regioni di montagna	
	4.4		de der Wirtschaft / Associations de l'économie / Associazioni dell'econom	
	4.4	de	samtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazior l'economia	nali
	4.4		dere Verbände der Wirtschaft / Autres associations de l'économie / Altre sociazioni dell'economia	53
	4.5	Ausserp Commis	parlamentarische Kommissionen / Commissions extraparlementaires / ssioni extraparlamentari	54
	4.6		interessierte Organisationen / Autres organisations intéressées / Altre zazioni interessate	55
	4.7	Unterne	ehmen / Entreprises / Imprese	58
	4.8	Einzelpe	ersonen / Particuliers /Privati	58

1 Situazione iniziale

Il 15 marzo 2019 il Consiglio federale ha adottato l'avamprogetto della legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV) e il relativo rapporto esplicativo e ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione in merito, che si è conclusa il 24 giugno 2019. L'elenco di tutti i partecipanti alla consultazione, con le relative abbreviazioni impiegate di seguito, è riportato in allegato.

Sono pervenuti 88 pareri dai partecipanti seguenti:

- 26 governi cantonali;
- 4 partiti;
- 1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 1 associazione mantello nazionale dell'economia;
- 15 altre associazioni dell'economia;
- 2 commissioni extraparlamentari;
- 25 altre organizzazioni interessate;
- 6 imprese;
- 8 privati.

I pareri pervenuti sono pubblicati sul sito Internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)¹.

2 Oggetto

L'avamprogetto della LPMFV mira a proteggere i minorenni dai contenuti mediali di film e videogiochi che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale (rappresentazioni di cruda violenza o di natura sessuale, scene minacciose ecc.). Esso si fonda sull'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. In futuro, gli organizzatori di eventi pubblici, i fornitori di film e videogiochi su supporto audiovisivo e i fornitori di servizi a richiesta saranno tenuti a indicare l'età minima necessaria e a svolgere controlli dell'età. Queste misure saranno attuate secondo il principio della coregolamentazione. Ciò significa che i sistemi di classificazione in base all'età e le regole per l'indicazione dell'età minima e per il controllo dell'età potranno essere sviluppati dagli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi per il rispettivo settore. A tal fine, essi si assoceranno in un'organizzazione finalizzata alla protezione dei minori (organizzazione per la protezione dei minori) nel loro rispettivo settore ed elaboreranno una regolamentazione in materia di protezione dei minori, che il Consiglio federale potrà dichiarare vincolante per tutti gli operatori del settore in questione. Le regolamentazioni in materia di protezione dei minori dovranno soddisfare determinati requisiti minimi (sistema di classificazione in base all'età uniforme, sportello per la protezione dei minori), che saranno fissati per legge.

Per i servizi a richiesta e quelli di piattaforma nel settore dei film è previsto un coordinamento con la regolamentazione dell'Unione europea sui servizi di media audiovisivi: in analogia con la direttiva dell'Unione europea sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), i fornitori di servizi a richiesta aventi sede in Svizzera dovranno munirsi di sistemi di controllo dell'età nonché di sistemi di controllo parentale; i fornitori di servizi di piattaforma dovranno

<u>www.ufas.admin.ch</u> > Pubblicazioni & Servizi > Processo legislativo > Procedure di consultazione > Procedure concluse > Consultazione sulla legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV).

implementare almeno un sistema di controllo dell'età, come pure un sistema che permetta di segnalare contenuti inappropriati per i minorenni.

In base all'avamprogetto, il rispetto delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori dovrà essere controllato in primo luogo dalle organizzazioni per la protezione dei minori, che potranno anche prevedere misure in caso di eventuali violazioni commesse dai propri membri, ad esempio sanzioni di diritto privato. Il rispetto degli obblighi concernenti l'indicazione dell'età minima e i controlli dell'età nel rendere accessibili film e videogiochi sarà però soggetto anche alla vigilanza dei Cantoni (in loco) e dell'UFAS (commercio online, servizi a richiesta e servizi di piattaforma). In caso di infrazioni di queste prescrizioni legali sono previste multe. Il perseguimento penale incomberà ai Cantoni.

Infine, l'avamprogetto disciplina il coordinamento e incarica l'UFAS di valutare regolarmente l'efficacia delle misure di protezione dei minori ivi previste e di presentare periodicamente un rapporto in merito al Consiglio federale.

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Valutazione globale del progetto

Nel complesso 71 partecipanti alla consultazione, ovvero quattro quinti del totale, accolgono favorevolmente l'introduzione di una nuova legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi.

Totale (sugli 88 pareri complessivamente pervenuti)	71
Cantoni	24
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	1
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	1
Associazioni dell'economia	13
Commissioni extraparlamentari	2
Altre organizzazioni interessate	24
Imprese	1
Privati	5

Nel complesso 16 partecipanti si dichiarano contrari al progetto.

Totale (sugli 88 pareri complessivamente pervenuti)	16
Cantoni	2
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	3
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	-
Associazioni dell'economia	3
Commissioni extraparlamentari	-
Altre organizzazioni interessate	1
Imprese	5
Privati	2

Un privato ha fatto pervenire unicamente una segnalazione tecnica riguardo a un articolo, senza esprimersi sul progetto nel suo complesso.

Di seguito sono sintetizzati i riscontri dei partecipanti alla consultazione.

3.2 Sintesi dei pareri e principali punti controversi

3.2.1 Principio e scopo del progetto

In generale, **24 Cantoni** (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU), **CDDGP**, **CDOS** e **CPEJ** nonché **UCS** accolgono favorevolmente il progetto. A loro parere, una regolamentazione in materia di protezione dei minori vincolante a livello nazionale consentirebbe di proteggere i bambini e i giovani dalle conseguenze negative della fruizione di contenuti mediali non adeguati all'età e di garantire un disciplinamento efficiente. Il progetto colmerebbe inoltre le attuali lacune normative, contemplando prescrizioni uniformi per tutta la Svizzera e applicabili ai diversi canali mediali.

Anche il **PSS** appoggia pienamente lo scopo del progetto, ovvero la protezione dei minorenni dai contenuti di film e videogiochi che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale. Al contempo, approva un disciplinamento uniforme a livello nazionale, ma chiede un rafforzamento del ruolo statale, in particolare per quanto concerne la vigilanza.

Sei delle sette associazioni economiche e delle organizzazioni del settore dei film si dichiarano prevalentemente favorevoli a un disciplinamento legale vincolante e uniforme a livello nazionale nel settore dei film e in quello dei videogiochi. Le associazioni fds, GARP/IG IP/SFP, ProCinema, ASC e JIM sono disposte a elaborare e attuare una regolamentazione in materia di protezione dei minori, ma sono contrarie a un trasferimento della competenza per le misure di controllo e di sanzione dallo Stato ad associazioni di categoria private. Anche la JIF approva il progetto, ma critica il fatto che l'elaborazione delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori sia affidata agli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, ritenendo necessario il coinvolgimento di terzi indipendenti. La Cdf respinge il progetto, che non considera attuabile per i festival del film senza risorse supplementari.

Le associazioni **asut** e **suissedigital** nonché **quattro fornitori di servizi di telecomunicazione** (**Salt, Sunrise, Swisscom** e **UPC**) sostengono l'obiettivo di garantire la protezione dei minori, ma mettono in dubbio l'efficacia dell'approccio normativo proposto. A loro parere, infatti, i bambini e i giovani sfruttano soltanto di rado l'offerta di video on demand a pagamento su cui la normativa pone l'accento, ma optano prevalentemente per film e video messi a disposizione su Internet da fornitori internazionali quali ad esempio Netflix e YouTube. Inoltre, considerato l'avamprogetto della nuova legge federale sui media elettronici (LME), il disciplinamento proposto comporterebbe doppioni inefficienti nel settore dei servizi a richiesta.

Le associazioni economiche e le organizzazioni del settore dei videogiochi si dichiarano favorevoli al progetto, ritenendo importante e necessario un disciplinamento nazionale sotto forma di coregolamentazione. Secondo SESF, SGDA, SIEA e SGN, la nuova legge permetterebbe di garantire un coordinamento internazionale, in particolare per quanto concerne i servizi a richiesta e i servizi di piattaforma. Dal punto di vista del settore dei videogiochi restano però in sospeso alcune questioni relative all'attuazione del progetto, in particolare alle responsabilità degli operatori interessati (p. es. in relazione con tornei di esport, fiere di videogiochi e LAN party).

Quattro associazioni giovanili (DOJ, Jubla, PJ e FSAG) sostengono l'intenzione di proteggere meglio i minorenni da contenuti mediali inappropriati, ma chiedono il coinvolgimento di esperti nelle costituende organizzazioni per la protezione dei minori.

Cinque organizzazioni attive nell'ambito delle dipendenze (Croix-Bleue, FV Sucht, GREA, Dipendenze Svizzera e Zentrum für Spielsucht) appoggiano il progetto e accolgono con particolare favore l'introduzione di test di acquisto, considerato che essi hanno dato buoni risultati in altri settori, come quelli dell'alcol e del tabacco. Per quanto concerne la classificazione in base all'età, queste organizzazioni chiedono che si tenga conto non solo

delle rappresentazioni di cruda violenza o di natura sessuale, ma anche del rischio di dipendenza, in particolare nel caso dei videogiochi.

Cinque associazioni di pubblicitari, produttori di film pubblicitari, agenzie di comunicazione o associazioni attive nell'ambito dei media (CS, LSA, ASA, Swissfilm e VSM) accolgono favorevolmente il progetto, ma esigono che nella LPMFV sia esplicitamente stabilito che i servizi a carattere editoriale che producono e curano i propri contenuti editoriali nonché i contenuti mediali di comunicazione commerciale (pubblicità) e la comunicazione aziendale non rientrano nel campo d'applicazione del disciplinamento previsto.

Un'associazione dei consumatori (**frc**) è favorevole al progetto, ma chiede che siano presi in considerazione pure i rischi legati al micropagamento, agli acquisti in-app ecc. Anche **GameRights**, che rappresenta gli interessi dei consumatori adulti di videogiochi, approva il progetto. A suo parere la legge colma una comprovata lacuna offrendo una soluzione per una giusta protezione dei minori, che non criminalizza né sminuisce la questione e tiene conto delle esigenze dei principali gruppi interessati.

Un'associazione dei dettaglianti (Cl Commerce de détail) e Coop sostengono il progetto e sono disposte ad attuare le prescrizioni relative all'indicazione dell'età minima e ai controlli dell'età al momento della vendita. Per contro, si dichiarano piuttosto contrarie ai proposti test di acquisto e all'utilizzo dei relativi risultati in procedimenti penali, in quanto affermano di aver fatto esperienze negative nei settori dell'alcol e del tabacco. Inoltre, si oppongono al perseguimento penale di singoli venditori, ritenendo che la responsabilità per l'attuazione delle misure di protezione dei minori incomba alle imprese.

Due Cantoni (SZ e ZG) respingono il progetto *in toto*, considerando che lo scopo formulato nell'articolo 1 AP-LPMFV non possa essere raggiunto con le disposizioni legali proposte. A loro avviso, i settori con il maggior bisogno d'intervento in assoluto (commercio online, servizi a richiesta e servizi di piattaforma di imprese attive all'estero o Internet) non potrebbero essere coinvolti o disciplinati efficacemente. Inoltre, i summenzionati Cantoni rimandano alla responsabilità dei genitori.

Anche l'**USAM** è del parere che la responsabilità per la protezione dei minorenni incomba ai genitori e rileva che a livello cantonale esistono già alcune misure di protezione, ragion per cui respinge l'avamprogetto *in toto*.

Il **PLR** si oppone al progetto nel suo complesso. Pur essendo d'accordo con il suo scopo, ritiene che le misure proposte non siano adeguate per raggiungerlo: proprio i giovani fruiscono infatti di contenuti mediali prevalentemente tramite Internet, un ambito in cui l'introduzione di una normativa sarebbe però illusoria. Il partito sottolinea inoltre la responsabilità prioritaria dei genitori per l'educazione e la protezione dei loro figli. Anche l'**UDC** si dichiara contraria al progetto, ritenendo che i provider e gli operatori di rete svizzeri non possano essere considerati responsabili, se la figura dei genitori e il controllo in famiglia falliscono. Il partito sottolinea inoltre che i bambini e i giovani guardano film soprattutto su siti Internet liberamente accessibili e non mediante servizi a richiesta a pagamento, un aspetto considerato soltanto marginalmente nell'avamprogetto. Il **PPD** evidenzia l'importanza di adottare misure preventive e di promuovere le competenze mediali dei genitori, dei bambini e dei giovani e mette in dubbio la pertinenza concreta del disciplinamento proposto.

3.2.2 Principio della coregolamentazione e ripartizione dei compiti

Nel complesso 64 partecipanti (ovvero quasi tre quarti del totale), tra cui 15 Cantoni, approvano il principio della coregolamentazione tra i settori interessati e lo Stato. A loro avviso, questo permette di garantire che i settori siano attivamente coinvolti nella protezione dei minori e possano reagire rapidamente al mutamento delle condizioni grazie alla loro conoscenza degli sviluppi del mercato.

Tuttavia 28 partecipanti, tra cui 15 Cantoni, esigono che nelle organizzazioni per la protezione dei minori siano imperativamente coinvolti terzi indipendenti dai settori o esperti (operanti in ambiti quali le scienze dell'educazione, la pedagogia, la psicologia, il lavoro sociale o la salute).

Cinque associazioni economiche e organizzazioni del settore dei videogiochi si dichiarano favorevoli al modello della coregolamentazione, ritenendo che esso consenta di rafforzare la già ben funzionante autoregolamentazione e quindi di promuovere per quanto possibile la protezione dei minori su tutto il territorio nazionale e in ambito internazionale.

Sei associazioni economiche e organizzazioni del settore dei film, due associazioni delle telecomunicazioni e degli operatori via cavo nonché quattro fornitori di servizi di telecomunicazione accolgono favorevolmente il principio di una coregolamentazione, ma non nella forma proposta. Essi ritengono che controllare e sanzionare siano compiti statali, i quali non devono essere delegati a organizzazioni di categoria private. Un'organizzazione del settore dei film critica il fatto che l'elaborazione delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori sia affidata agli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, poiché ritiene necessario coinvolgere terzi indipendenti.

Nove partecipanti, tra cui un Cantone, si mostrano critici rispetto all'attuazione sotto forma di coregolamentazione e alla proposta ripartizione dei compiti tra le organizzazioni per la protezione dei minori, i Cantoni e la Confederazione. A loro avviso, occorre rafforzare la vigilanza statale o prevedere una ripartizione dei compiti puramente statale, tra la Confederazione e i Cantoni.

3.2.3 Prescrizioni per gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi e per i fornitori di servizi di piattaforma

Soltanto pochi partecipanti si sono espressi in merito alla prescrizione che consentirebbe agli organizzatori di eventi, ai fornitori di supporti audiovisivi e a quelli di servizi a richiesta di rendere accessibili film o videogiochi soltanto se questi recano in modo ben visibile l'indicazione dell'età minima e i descrittori di contenuto del caso. Nel complesso otto partecipanti approvano, almeno in parte, questo requisito. Tra questi, due Cantoni esigono che i film debbano essere resi accessibili ai maggiorenni anche in mancanza di indicazione dell'età minima e descrittori di contenuto.

Due associazioni delle telecomunicazioni e degli operatori via cavo nonché quattro fornitori di servizi di telecomunicazione respingono l'introduzione di un sistema di classificazione in base all'età prettamente svizzero e l'obbligo per i servizi a richiesta di classificare i propri film soltanto secondo tale sistema. Questi stessi sei partecipanti nonché quattro associazioni economiche e organizzazioni del settore dei film si oppongono anche all'introduzione di descrittori di contenuto validi soltanto per la Svizzera, fintantoché non sarà stata adottata una soluzione uniforme per l'Unione europea.

La prescrizione che impone agli organizzatori di eventi e ai fornitori di supporti audiovisivi di procedere a un controllo dell'età prima di rendere accessibili film e videogiochi a minorenni risulta ampiamente sostenuta. Nel complesso 45 partecipanti (ovvero oltre la metà del totale), tra cui 20 Cantoni, CI Commerce de détail e Coop, accolgono fondamentalmente con favore il progetto. Coop fa notare che già oggi procede volontariamente a un controllo dell'età per tutti i film e videogiochi con una raccomandazione in materia di età. Cinque partecipanti auspicano che i controlli dell'età siano previsti soltanto per i film e i videogiochi con un'età minima di 16 anni.

Un Cantone è del parere che non vi sia ulteriore necessità d'intervento per la protezione dei minori nel quadro delle proiezioni pubbliche di film e che la questione vada regolata nelle leggi cantonali sul cinema, come avviene oggi. Un altro Cantone è fondamentalmente contrario all'introduzione di un sistema di classificazione in base all'età dettagliato e dei relativi controlli dell'età. Un partecipante alla consultazione fa presente che ai festival del film non sarebbe possibile effettuare i controlli per tutte le fasce d'età senza risorse supplementari.

Le eccezioni previste per i controlli dell'età presso i minorenni accompagnati da un adulto o con il consenso scritto di un detentore dell'autorità parentale sono oggetto di ampie critiche: 41 partecipanti (ovvero quasi la metà), tra cui 21 Cantoni, respingono queste deroghe nella

formulazione proposta. Tredici partecipanti, tra cui quattro Cantoni, le approvano integralmente, mentre nove lo fanno in parte, chiedendo però ulteriori precisazioni o una discussione approfondita.

Le prescrizioni relative al controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi a richiesta e l'obbligo di mettere a disposizione un sistema di controllo parentale sono accolte favorevolmente complessivamente da 52 partecipanti (ovvero circa tre quinti), tra cui 20 Cantoni. Nove partecipanti, tra cui due associazioni delle telecomunicazioni e degli operatori via cavo nonché quattro fornitori di servizi di telecomunicazione, respingono le prescrizioni previste per i fornitori di servizi a richiesta.

L'obbligo per i fornitori di servizi di piattaforma di mettere a disposizione un sistema di controllo dell'età e un sistema di segnalazione è approvato nel complesso da 45 partecipanti (ovvero oltre la metà), tra cui 21 Cantoni, mentre 13 partecipanti sono contrari alle prescrizioni previste per i fornitori di servizi di piattaforma.

3.2.4 Test e disposizioni penali

Nel complesso 47 partecipanti (ovvero oltre la metà), tra cui 20 Cantoni, approvano esplicitamente le disposizioni proposte in merito ai test di acquisto e ai test di entrata nonché ai conti test. Cinque partecipanti, tra cui un Cantone, si oppongono, in misura sostanziale o soltanto in parte, alla possibilità di svolgere test. Per dieci partecipanti i test dovrebbero essere svolti unicamente dalla Confederazione e dai Cantoni, e non dalle costituende organizzazioni per la protezione dei minori.

Nel complesso 47 partecipanti (ovvero oltre la metà), tra cui 20 Cantoni, approvano anche la possibilità di utilizzare i risultati dei test in procedimenti penali. Tre partecipanti respingono le disposizioni in materia nella forma proposta.

Nel complesso 49 partecipanti (ovvero oltre la metà), tra cui 20 Cantoni, sono di principio d'accordo con le disposizioni penali proposte. Per contro, dieci partecipanti le respingono. Due di questi si oppongono in particolare al perseguimento penale dei singoli venditori ed esigono invece esclusivamente conseguenze di diritto amministrativo per le imprese.

3.3 Richieste e osservazioni relative all'avamprogetto

3.3.1 Premessa

Di seguito sono esposte le osservazioni, le proposte di modifica e i punti controversi in relazione alle singole disposizioni. I consensi taciti e la rinuncia a esprimersi su un articolo sono menzionati soltanto in casi eccezionali. In generale, ci si limita a presentare gli argomenti principali dei singoli pareri; quelli particolarmente dettagliati vengono riportati solo nella misura in cui chiedono modifiche materiali concrete. Per tutti i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati su Internet.

Con la documentazione relativa alla consultazione è stato inviato un questionario in cui si chiedeva se si ritenessero ragionevoli l'indirizzo generale della legge e gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19–23, 24–26, 30 nonché 32–34. Su questi articoli sono pertanto pervenuti riscontri in numero particolarmente elevato.

3.3.2 Osservazioni sulla sistematica

In merito alla sistematica della legge non è pervenuto alcun parere.

3.3.3 Richieste e osservazioni relative alle singole disposizioni

3.3.3.1 Titolo

Legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi (LPMFV)

In merito al titolo si sono espressi pochissimi partecipanti, che hanno formulato richieste di modifica.

Approvazione parziale del titolo nella formulazione proposta

Tre Cantoni (SO, BS e BL) approvano soltanto in parte il titolo nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

Richieste di modifica relative al titolo

SO chiede che nel titolo della legge (come nel corpo del testo) si parli coerentemente di «Kinder- und Jugendschutz», invece che di «Jugendschutz», poiché nemmeno i bambini sono sufficientemente protetti dai rischi dell'attuale utilizzo dei media (la richiesta non avrebbe ripercussioni in italiano, dato che il termine «minori» include sia i bambini che i giovani). Secondo il Cantone, inoltre, dato che la Confederazione si è impegnata a promuovere l'integrazione dei bambini e dei giovani a livello sociale, culturale e politico, i suoi sforzi dovrebbe riflettersi anche nella terminologia impiegata.

BS e **BL** fanno notare che il termine «Jugendschutz» è inteso in senso troppo ampio nel testo di legge ed è già utilizzato in altro modo e con un contenuto più generale, ragion per cui propone di sostituirlo con «Jugendmedienschutz», in modo da sottolineare l'aspetto legato ai media.

3.3.3.2 Ingresso

visto l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale;

In merito all'ingresso non è pervenuto alcun parere.

3.3.3.3 Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere i minorenni dai contenuti di film e videogiochi che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale.

Approvazione dell'articolo 1 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **20 Cantoni** (BE, UR, OW, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE e JU), **PSS, CI Commerce de détail, LSA, SESF, SGDA, SIEA, ASC, ASA, Swissfilm, VSM, CFIG, COFEM, DOJ, Experts Romandie, GameRights, JIF, Jubla, CDDGP, CPEJ, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, CDOS, VdG, Coop e cinque privati (pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l'articolo 1 nella formulazione proposta.**

Approvazione parziale dell'articolo 1 nella formulazione proposta

Quattro Cantoni (ZH, LU, GR e GE), UCS, Croix-Bleue, CP, Experts Romandie, frc, FV Sucht, FSP, GREA, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch e un privato (pBaF) approvano soltanto in parte l'articolo 1 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 1

Croix-Bleue, FV Sucht, GREA, Dipendenze Svizzera e Zentrum für Spielsucht criticano la mancanza di disposizioni chiare che indichino da quali contenuti occorre proteggere i minorenni. Questi partecipanti sono del parere che, oltre alle rappresentazioni di cruda violenza o di natura sessuale, anche il rischio di dipendenza

sia un criterio importante da considerare nella valutazione dei rischi e chiedono che questo venga esplicitamente stabilito nel disegno di legge e nel messaggio. Anche ZH, GR, GE, UCS, FSP e zischtig.ch fanno notare che la protezione dei minorenni non deve limitarsi alla tutela da contenuti violenti e di natura sessuale inadeguati, ma deve anche tenere conto del rischio di dipendenza dei videogiochi e dei giochi online. Secondo GREA ed Experts Romandie, i rischi menzionati nel rapporto esplicativo (violenza e sesso) sono di natura morale. Ad oggi non vi è consenso scientifico su un nesso tra la fruizione di contenuti violenti e l'effettivo esercizio della violenza, mentre i rischi dell'utilizzo eccessivo dei media digitali sono sufficientemente dimostrati.

In tal senso **GE** chiede di riformulare l'articolo 1 in modo più ampio e, per analogia con l'articolo 8 dell'AP-LME, propone il tenore seguente: «La presente legge ha lo scopo di proteggere i minorenni confrontati a film e videogiochi che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale».

La **frc** deplora che l'avamprogetto non menzioni i rischi legati al micropagamento, agli acquisti in-app, agli abbonamenti indesiderati e simili. La Federazione riceve infatti regolarmente ricorsi di genitori confrontati con problemi di questo genere. A suo parere la possibilità di acquisti in-app prevista dai videogiochi deve incidere sulla classificazione in base all'età ed essere comunicata chiaramente dagli attori del mondo economico. Anche **CP** e **Dipendenze Svizzera** chiedono che per stabilire i contenuti inappropriati o l'età minima richiesta per determinate fasce d'età si tenga conto non solo di contenuti quali violenza e sesso, ma anche di meccanismi dei giochi quali gli acquisti integrati, le loot box e l'elemento del gioco in denaro nei videogiochi (*Gambling in Gaming*).

LU critica il fatto che l'avamprogetto si concentri esclusivamente su film e videogiochi, senza considerare ad esempio registrazioni sonore e immagini, cosicché continuerebbe a mancare una strategia globale per la protezione dei minorenni nell'ambito dei media digitali.

Tra i privati, **pBaF** fa presente che i termini francesi «mental» e «psychique» indicano la stessa cosa e che le espressioni «développement moral» o «[développement] social» non sono concetti giuridici e non hanno pertanto una connotazione chiara. Di conseguenza propone di utilizzare eventualmente il termine «épanouissement» per analogia con l'articolo 5 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS *784.40*; la proposta non avrebbe ripercussioni in italiano).

Rifiuto dell'articolo 1

Due Cantoni (SZ e ZG), PLR, UDC, USAM, asut, GARP/IG IP/SFP, suissedigital, JIM, Salt, Sunrise, Swisscom, UPC e un privato (pBeH_M_JIF) respingono l'articolo 1. Questi partecipanti ritengono che lo scopo ivi stabilito non possa essere raggiunto con le misure proposte. SZ aggiunge che, considerati la situazione giuridica attuale e gli sforzi di autoregolamentazione a livello settoriale, non è necessario introdurre una nuova legge federale. SZ, ZG e PLR rimandano anche alla responsabilità dei genitori. Secondo ZG, inoltre, occorre sensibilizzare i giovani tramite l'educazione ai media a scuola.

Per il **PLR** imporre un disciplinamento statale ai fornitori dell'economia privata costituisce un'inutile ingerenza. Il partito definisce dunque il progetto un'iperregolamentazione, tanto più che oggi proprio i giovani fruiscono di contenuti mediali prevalentemente tramite Internet e l'introduzione di una normativa per l'accesso ai media a livello di legislazione nazionale sarebbe illusoria. Anche l'**UDC** si dichiara contraria al progetto, ritenendo che i provider e gli operatori di rete svizzeri non possano essere considerati responsabili, se falliscono la figura dei genitori e il controllo in famiglia. Il partito sottolinea inoltre che i bambini e i giovani guardano film soprattutto su Internet e non mediante servizi a richiesta a pagamento, un aspetto considerato soltanto marginalmente nell'avamprogetto. Il **PPD** evidenzia l'importanza di adottare misure preventive e di promuovere le competenze mediali dei genitori, dei bambini

e dei giovani. Pur ritenendo molto interessante l'approccio di coregolamentazione proposto, mette in dubbio l'efficacia concreta del progetto. A suo avviso occorre far sì che quest'ultimo non comporti oneri amministrativi supplementari, ma consenta di garantire una protezione dell'infanzia e della gioventù comprensibile, efficace e attuabile.

3.3.3.4 Art. 2 Campo d'applicazione

- ¹ La presente legge si applica:
- a. agli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, nell'ambito della loro attività economica: e
- b. ai fornitori di servizi di piattaforma, nell'ambito della loro attività economica.
- ² Ai programmi televisivi di emittenti svizzere ai sensi dell'articolo 2 lettera d della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV), alla televisione in differita e all'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV si applicano esclusivamente le disposizioni della LRTV.
- ³ Ai fornitori di giochi in denaro si applicano esclusivamente le disposizioni della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro.

In merito all'articolo 2 si sono espressi soltanto partecipanti che hanno formulato proposte di modifica o riserve oppure che si sono dichiarati del tutto contrari all'articolo.

Approvazione parziale dell'articolo 2 nella formulazione proposta

Un Cantone (SG), CS, LSA, ASA, Swissfilm, VSM e Jubla approvano in parte l'articolo 2 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 2

SG è del parere che non vi sia alcuna necessità d'intervento ulteriore per la protezione dei minori nel quadro delle proiezioni pubbliche di film e che la questione vada regolata non a livello federale nella LPMFV, bensì nelle leggi cantonali sul cinema, come avviene oggi.

L'associazione **VSM** ritiene importante che nel disegno di legge, o quantomeno nel messaggio, sia esplicitamente stabilito che i servizi a carattere editoriale che producono e curano i propri contenuti editoriali non rientrano nel campo d'applicazione del disciplinamento previsto. A suo avviso è inoltre indispensabile una chiara definizione del campo d'applicazione della LPMFV e dei termini «film», «videogioco» e «media».

CS, **LSA**, **ASA** e **Swissfilm** chiedono che nel testo di legge sia espressamente stabilito che i contenuti mediali di comunicazione commerciale (pubblicità) non rientrano nel campo d'applicazione della legge proposta; essi sono infatti già sufficientemente disciplinati da altre normative legali come ad esempio la legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS *241*). **CS** propone quindi di aggiungere all'articolo 2 un apposito capoverso 4 del tenore seguente: «La presente legge non si applica ai contenuti mediali di comunicazione commerciale».

LSA, ASA e Swissfilm sottolineano inoltre la necessità di escludere dal campo d'applicazione della legge anche la comunicazione aziendale. A loro avviso, infatti, non è possibile che i canali di comunicazione (siti Internet, canali di media sociali) o gli archivi online di imprese, organizzazioni o agenzie di comunicazione, che potrebbero essere interpretati come «servizio a richiesta per immagini in movimento», vengano disciplinati dalla normativa proposta. Non è emersa alcuna necessità di disciplinamento per un campo d'applicazione così ampio al di fuori dei convenzionali film per il pubblico, ovvero film d'intrattenimento. Il campo d'applicazione della legge deve pertanto essere delimitato stabilendo chiari criteri in base al genere e alle finalità dei film, includendo in particolare i film distribuiti in modo mirato a un ampio pubblico (vendita, abbonamenti o servizi a richiesta a carattere editoriale finanziati mediante pubblicità). Qualora si

rilevasse comunque la necessità di disciplinare gli ambiti della pubblicità e della comunicazione aziendale, **ASA** e **Swissfilm** chiedono che lo si faccia separatamente, con un'organizzazione autonoma e regole proprie per ciascun ambito. Tuttavia, si dovrebbe prima effettuare una chiara valutazione del bisogno in tal senso.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 2

Jubla fa presente che nelle sue associazioni sono gli adolescenti e i giovani adulti a impostare l'offerta per i bambini e altri giovani. Questa comprende ad esempio anche giornate cinematografiche gratis per i membri dell'associazione e proiezioni di film all'aperto per tutti gli interessati con ricavato a profitto dell'associazione. In questo caso un giovane capo sarebbe responsabile di decidere se il gruppo locale sia qualificato per organizzare l'evento pubblico e quindi rientri nel campo d'applicazione della LPMFV oppure se i partecipanti siano legati da relazioni personali, cosicché l'evento non rientrerebbe nel campo d'applicazione della legge. Inoltre incomberebbe ai giovani capi capire se l'evento sia o meno qualificabile come attività economica. Su questi due punti l'associazione ritiene che l'avamprogetto preveda un disciplinamento troppo poco chiaro e crei una zona grigia.

Rifiuto dell'articolo 2

Un Cantone (SZ) e l'**USAM**, che respingono il progetto *in toto*, sono di principio contrari a un disciplinamento dei servizi a richiesta a livello federale. L'**USAM** segnala l'iniziativa di settore dell'asut e ritiene che le misure adottate abbiano dato buoni risultati. **SZ** critica il fatto che un tale disciplinamento trasferisce la responsabilità per l'educazione dei minorenni dalle persone responsabili dell'educazione alle imprese addossando loro i costi per la predisposizione dei sistemi.

Fds, ProCinema e JIM si oppongono al proposto disciplinamento dei servizi a richiesta nella LPMFV, ritenendo che a livello svizzero questo debba avvenire nella LME ed essere uniforme per i fornitori di servizi lineari e non lineari e comparabile alle regolamentazioni internazionali. I medesimi partecipanti mettono inoltre in guardia contro aspettative esagerate nei confronti del disciplinamento delle piattaforme internazionali a richiesta e di quelle di distribuzione. A loro parere, l'avamprogetto provocherebbe una distorsione della concorrenza: i fornitori svizzeri sarebbero penalizzati rispetto a fornitori internazionali quali Netflix, Amazon e YouTube, che non potrebbero essere assoggettati alla normativa in questione.

Asut, suissedigital, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC fanno presente che i bambini e i giovani non guardano film e video sfruttando l'offerta di video on demand a pagamento, ma optano invece per film e video messi a disposizione su siti Internet liberamente accessibili oppure da fornitori internazionali. Le condizioni previste per i fornitori svizzeri di servizi a richiesta non sortirebbero dunque alcun effetto, anche perché le disposizioni locali non potrebbero essere applicate nei confronti di fornitori esteri. Le spese graverebbero pertanto esclusivamente le imprese svizzere, senza che ne risulti alcun miglioramento della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, il che equivale a una discriminazione nei confronti dei fornitori svizzeri. Per asut, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC un tale disciplinamento nella LPMFV comporterebbe inoltre doppioni con la futura LME.

Asut, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC chiedono dunque che i servizi a richiesta, e quindi anche i loro fornitori, siano esclusi in generale dal campo d'applicazione della LPMFV. Suissedigital esige che i servizi a richiesta in abbonamento a pagamento e i relativi fornitori aventi sede in Svizzera siano esclusi dal campo d'applicazione della legge. L'associazione rileva che i fornitori stipulano abbonamenti soltanto con clienti maggiorenni e hanno già predisposto un sistema per il controllo di accesso tecnico, dando ai genitori e alle persone responsabili dell'educazione gli strumenti necessari per proteggere i minori da contenuti inappropriati.

3.3.3.5 Art. 3 Oggetto

- La presente legge disciplina, in relazione alla protezione dei minori nel settore dei film e in quello dei videogiochi:
- a. le prescrizioni per l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell'età;
- b. le misure concernenti i servizi di piattaforma;
- c. i requisiti per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori, la procedura per la dichiarazione del loro carattere vincolante e la regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale;
- d. le competenze in materia di esecuzione e di vigilanza:
- e. il coordinamento.

In merito all'articolo 3 si sono espressi soltanto partecipanti che hanno formulato richieste di modifica.

Approvazione parziale dell'articolo 3 nella formulazione proposta

Due Cantoni (SO e NE), **DOJ, GREA, PJ, FSAG, Dipendenze Svizzera** e **VdG** approvano in parte l'articolo 3 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 3

Secondo **SO**, **NE** e **PJ**, è deplorevole che nell'avamprogetto siano state tralasciate la prevenzione e le misure per la promozione delle competenze mediali. A loro parere, la promozione delle competenze mediali nell'ottica di rafforzare le risorse delle fasce di popolazione a rischio è un complemento necessario all'attività normativa. Anche **VdG** deplora la mancanza dell'aspetto educativo nell'avamprogetto. **SO** aggiunge che pure la legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS *812.121*) e la legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD; RS *935.51*) prevedono un obbligo per i Cantoni di adoperarsi attivamente per il rafforzamento preventivo delle risorse. **PJ** chiede che si integri l'avamprogetto includendovi l'approccio preventivo, si estenda il programma nazionale per la promozione delle competenze mediali e si mettano a disposizione fondi pubblici per sviluppare e attuare offerte di prevenzione. A suo avviso, infatti, una protezione dei minori efficace è possibile soltanto con una protezione normativa e una prevenzione incisiva.

Anche DOJ, GREA, FSAG e Dipendenze Svizzera esigono che l'aspetto della prevenzione sia sancito nella legge. Per GREA e Dipendenze Svizzera sono assolutamente necessari, oltre al disciplinamento dell'età minima e dei contenuti, anche la promozione e il finanziamento di approcci preventivi nei Cantoni. L'associazione DOJ ritiene ragionevole ed efficace sancire esplicitamente per legge la promozione e il finanziamento di misure di prevenzione nelle strutture esistenti, come ad esempio quelle dedite all'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù.

3.3.3.6 Art. 4 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. operatore del settore dei film o del settore dei videogiochi: persona fisica o giuridica che produce film o videogiochi, li distribuisce o si occupa del loro commercio, fornisce supporti audiovisivi o servizi a richiesta, oppure organizza eventi;
- b. fornitore: persona fisica o giuridica, che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi;
- c. organizzatore di eventi: persona fisica o giuridica, che rende accessibili ai consumatori film o videogiochi nel quadro di eventi pubblici;
- d. servizio a richiesta: servizio il cui scopo principale consiste nel mettere pubblicamente a disposizione film o videogiochi selezionati dal fornitore, accessibili su richiesta del consumatore al momento scelto da quest'ultimo; i servizi che mettono a disposizione i film unicamente sotto forma di notizie audiovisive non sono considerati servizi a richiesta ai sensi della presente legge;
- e. servizio di piattaforma: servizio il cui scopo principale consiste nel mettere pubblicamente a disposizione una piattaforma digitale sulla quale gli utenti possono caricare autonomamente e fruire di film o videogiochi, il cui contenuto è organizzato dal fornitore del servizio di piattaforma;
- f. descrittori di contenuto: pittogrammi che illustrano determinati tipi di contenuti che possono nuocere allo sviluppo dei minorenni.

In merito all'articolo 4 si sono espressi soltanto partecipanti che hanno formulato proposte di modifica o riserve oppure che si sono dichiarati del tutto contrari all'articolo.

Approvazione parziale dell'articolo 4 nella formulazione proposta

Asut, GARP/IG IP/SFP, ASA, Swissfilm, CP, DOJ, FSAG, zischtig.ch, Salt, Sunrise e UPC approvano in parte l'articolo 4 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 4

Secondo **GARP/IG IP/SFP** la definizione dell'articolo 4 lettera a è troppo ampia e va dunque adeguata stralciando il termine «produce». Si tratta infatti della commercializzazione dei film; gli operatori del settore dei film o del settore dei videogiochi ai sensi della LPMFV non sono le persone fisiche o giuridiche che producono film o videogiochi, bensì quelle che li distribuiscono o si occupano del loro commercio.

Asut, Salt, Sunrise e UPC esigono che i fornitori di servizi a richiesta non siano considerati operatori che rientrano nel campo d'applicazione della LPMFV (cfr. anche il commento all'art. 2).

ASA e Swissfilm chiedono di chiarire nell'articolo 4 lettera d che un servizio a richiesta non è soggetto al disciplinamento in questione, se e nella misura in cui verte principalmente sulla comunicazione di pubblicità e sulla comunicazione aziendale di altro genere, compresi i siti su cui i produttori rendono accessibili produzioni proprie a fini di referenza aziendale.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 4

Secondo **CFIG, DOJ, FSAG** e **zischtig.ch**, la definizione di «servizio di piattaforma» (art. 4 lett. e) è troppo imprecisa e deve essere adeguata. A loro avviso, tale definizione non include le piattaforme esistenti e non esistono servizi di piattaforma con le caratteristiche descritte nella disposizione. In particolare va chiarito se vi rientrino anche le opere prodotte dagli utenti stessi. Per il **CP** non si capisce se la definizione di «servizio di piattaforma» includa anche reti sociali quali YouTube e Facebook, analogamente a quanto previsto dalla direttiva SMA, un elemento che ritiene

importante. A suo avviso va precisato anche il termine «télécharger», chiarendo se si tratti di caricare e/o scaricare (nella versione italiana si parla esplicitamente di «caricare»).

Il **CP** auspica inoltre che i descrittori di contenuto (art. 4 lett. f) illustrino anche meccanismi dei giochi che possono nuocere allo sviluppo dei minorenni, quali gli acquisti integrati, le loot box e i giochi d'azzardo con un elevato rischio di dipendenza (cfr. anche il commento all'art. 1).

3.3.3.7 Art. 5 Indicazione dell'età minima e descrittori di contenuto

- ¹ I fornitori di supporti audiovisivi e di servizi a richiesta possono rendere accessibili soltanto film e videogiochi recanti in modo ben visibile l'indicazione dell'età minima richiesta e i descrittori di contenuto del caso.
- ² Gli organizzatori di eventi devono esporre in modo ben visibile l'indicazione dell'età minima e i descrittori di contenuto per i film e i videogiochi nei punti di vendita dei biglietti e nei luoghi di svolgimento degli eventi.
- ³ I film e i videogiochi senza contenuti che possono nuocere allo sviluppo di minorenni, non devono indicare dei descrittori di contenuto.

Approvazione dell'articolo 5 nella formulazione proposta

In merito all'articolo 5 si sono espressi soltanto pochi partecipanti. **JIF** e **media FORTI** lo approvano esplicitamente nella formulazione proposta. La **JIF** accoglie con particolare favore l'introduzione di descrittori, dato che già oggi li utilizza e le esperienze al riguardo sono positive.

Approvazione parziale dell'articolo 5 nella formulazione proposta

Due Cantoni (ZH e SG), **fds**, **ProCinema**, **ASC** e **JIM** approvano soltanto in parte l'articolo 5 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 5

ZH e **SG** osservano che i film devono essere resi accessibili ai maggiorenni anche in mancanza di indicazione dell'età minima e descrittori di contenuto, e che pertanto l'articolo 5 va adeguato in tal senso.

Per motivi tecnico-produttivi, **fds, ProCinema, ASC** e **JIM** si oppongono all'introduzione di descrittori di contenuto validi soltanto per la Svizzera, fintantoché non sarà stata adottata una soluzione uniforme per l'Unione europea. **Fds, ProCinema** e **JIM** sottolineano inoltre che anche in tal caso i descrittori potrebbero essere applicati soltanto alle nuove classificazioni in base a inventari industriali a livello europeo e solo a condizione di rispettare un periodo transitorio sufficientemente lungo.

Rifiuto dell'articolo 5

Asut, suissedigital, Salt, Sunrise e UPC respingono l'introduzione di un sistema di classificazione in base all'età prettamente svizzero e l'obbligo per i servizi a richiesta di classificare i propri film secondo questo sistema. A loro avviso, infatti, riclassificare tutti i film secondo un sistema svizzero comporterebbe un enorme onere in termini di costi e di tempo di lavoro. Poiché, secondo asut, Salt, Sunrise e UPC, i fornitori esteri quali Netflix non sarebbero vincolati al disciplinamento svizzero, nella prassi la classificazione uniforme resterebbe un'illusione. Secondo asut, suissedigital, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC, i fornitori svizzeri di servizi a richiesta dovrebbero essere tenuti soltanto a riprendere classificazioni in base all'età già esistenti e riconosciute. Suissedigital chiede che all'articolo 5 venga aggiunto un nuovo capoverso dal tenore seguente: «È possibile riprendere l'indicazione dell'età minima e i descrittori di contenuto eventualmente previsti da organizzazioni per la protezione dei minori o altre organizzazioni statali estere».

Asut, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC si oppongono anche all'introduzione di descrittori di contenuto validi soltanto per la Svizzera, fintantoché non sarà stata adottata una soluzione uniforme per l'Unione europea. A loro avviso, infatti, se l'industria cinematografica europea giungesse a uno standard comune, questo varrebbe in ogni caso anche in Svizzera. Anche suissedigital è contraria all'obbligo di esporre descrittori di contenuto e chiede che essi siano esposti soltanto se già previsti (tramite un sistema di classificazione esistente).

3.3.3.8 Art. 6 Controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi

In merito all'articolo 6 sono pervenuti moltissimi pareri. Di seguito si procede a un'esposizione separata per i capoversi 1 e 2.

Art. 6 cpv. 1

I fornitori di supporti audiovisivi e gli organizzatori di eventi devono procedere a un controllo dell'età presso i minorenni. Se un minorenne non ha l'età minima richiesta, devono negargli l'accesso al film o al videogioco.

Approvazione dell'articolo 6 capoverso 1 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **17 Cantoni** (ZH, BE, OW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU), **UCS, SGDA, ASC, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, CP, DOJ, Experts Romandie, FSP, JIF, media FORTI, PJ, FSAG, Dipendenze Svizzera, VdG, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch e 6 privati** (pBaF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l'articolo 6 capoverso 1 nella formulazione proposta, ritenendo principalmente che un controllo generale delle indicazioni sui limiti d'età contribuisca a rafforzare la protezione dei minori. L'**ASC** approva in particolare l'obbligo di svolgere i controlli dell'età sia presso i cinema che tra i dettaglianti. Il **CP** accoglie favorevolmente il parallelismo delle prescrizioni per eventi di e-sport e proiezioni pubbliche di film.

Approvazione parziale dell'articolo 6 capoverso 1 nella formulazione proposta

Tre Cantoni (LU, UR e NW), **CI Commerce de détail** e **Coop** approvano soltanto in parte l'articolo 6 capoverso 1 nella formulazione proposta ed esprimono i suggerimenti e le riserve esposti di seguito.

Suggerimenti e riserve in merito all'articolo 6 capoverso 1

NW e **UR** fanno notare la necessità di rispettare il principio di proporzionalità nel controllo dell'età.

Per **NW** resta in sospeso la questione se sia possibile controllare classificazioni in base all'età quali «6 anni» e **LU** si chiede se sia attuabile un controllo dell'età generalizzato in caso di acquisti.

Coop fa notare che già oggi procede volontariamente a un controllo dell'età per tutti i film e videogiochi con una raccomandazione in materia. Coop e Cl Commerce de détail rilevano però alcune difficoltà nell'attuazione pratica, poiché in particolare i bambini non hanno generalmente con sé un documento d'identità e i genitori non sono tenuti a richiedere per loro una carta d'identità o un passaporto fintantoché non si recano all'estero. Questo fatto va tenuto in considerazione in vista dell'entrata in vigore della nuova legge e della relativa comunicazione.

Rifiuto dell'articolo 6 capoverso 1

Un Cantone (SZ), che respinge il progetto *in toto*, si oppone all'introduzione di un dettagliato sistema di classificazione in base all'età, ritenendo che questo comporterebbe un obbligo di controllo per tutte le fasce d'età al momento della vendita, il che genererebbe un onere supplementare per il personale addetto alla vendita, senza però concretamente tutelare meglio i bambini e i giovani.

L'USAM ritiene sufficienti le normative vigenti e inutile un controllo alla vendita per tutte le fasce d'età. Fds, ProCinema e JIM fanno notare che la vendita di supporti audiovisivi registrati è tendenzialmente in netto calo e la percentuale delle vendite tra i bambini e i giovani è molto modesta. I previsti controlli dell'età per tutte le fasce d'età genererebbero per i dettaglianti oneri supplementari a livello di amministrazione e controllo difficili da gestire. La Cdf fa presente che ai festival tali controlli comporterebbero oneri troppo elevati in termini finanziari e di personale, che non sarebbe possibile gestire senza fondi supplementari.

Anche **SGN** respinge l'articolo 6 capoverso 1, rilevando che i contenuti più scioccanti e urtanti sono presenti nei videogiochi con un'età minima consentita di 16 e 18 anni e in questo settore la classificazione in base all'età è molto più rigida che in quello dei film. A suo avviso, un controllo dell'età per i videogiochi con un'età minima consentita di 16 e 18 anni è assolutamente necessario, mentre per le categorie più basse risulterebbe troppo oneroso e complicato.

Per il **GREA** il controllo dell'età è una misura insufficiente, in quanto inefficace se fine a se stesso e non accompagnato da misure educative. **Un privato** (pBeH_M_JIF) propone che nel quadro del controllo dell'età si ricorra alla consulenza più che alla polizia.

Art. 6 cpv. 2

Sono previste le seguenti eccezioni:

- a. i fornitori di supporti audiovisivi possono rendere accessibili un film o un videogioco, senza controllo preventivo dell'età, a un minorenne, se questi è accompagnato da un adulto. È fatto salvo l'articolo 197 capoverso 1 del Codice penale (CP);
- b. gli organizzatori di eventi possono rendere accessibili un film o un videogioco, senza controllo preventivo dell'età, a un minorenne, se questi è accompagnato da un adulto e se il film o il videogioco non è autorizzato soltanto per gli adulti. È fatto salvo l'articolo 197 capoverso 1 CP;
- c. gli organizzatori di tornei di videogiochi possono far partecipare un minorenne a un torneo dedicato a un videogioco che non potrebbe essergli reso accessibile a causa della sua troppo giovane età, se ha il consenso scritto di un detentore dell'autorità parentale.

Approvazione dell'articolo 6 capoverso 2 nella formulazione proposta

Quattro Cantoni (LU, SZ, FR e AG), USAM, fds, ProCinema, SGDA, ASC, Cdf, JIM, zischtig.ch e un privato (pBaF) accolgono favorevolmente l'articolo 6 capoverso 2, che prevede eccezioni al controllo dell'età. Secondo AG una protezione dei minori più restrittiva sarebbe sì auspicabile, ma non attuabile. Per LU una rinuncia a questo disciplinamento derogatorio comporterebbe un onere sproporzionato che non permetterebbe di raggiungere l'obiettivo prefissato. A suo avviso va dunque accettata l'eventualità che per i film e i videogiochi con un'età minima di 16 anni si autorizzi l'accesso a una persona di età inferiore senza il consenso dei genitori, se essa è accompagnata da un amico maggiorenne o da un fratello o una sorella maggiore. Secondo fds, ProCinema e JIM, non si può esigere dal settore lo svolgimento di controlli dell'età minima che richiedano ad esempio di accertare chi sia responsabile dell'educazione.

Anche **zischtig.ch** ritiene che si debba puntare a una soluzione pragmatica, sebbene a suo parere vada verificata la possibilità di prevedere una clausola di adeguamento per il caso di ampie violazioni del controllo dell'età.

Approvazione parziale dell'articolo 6 capoverso 2 nella formulazione proposta SESF, SIEA, CFIG, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, media FORTI, PJ e FSAG approvano soltanto in parte l'articolo 6 capoverso 2 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 6 capoverso 2

Per una maggiore comprensibilità, la **SIEA** chiede un'impostazione uniforme del disciplinamento derogatorio per il controllo dell'età per tutti i contenuti e tutti gli operatori. Questo significa che i genitori o le persone responsabili dell'educazione dovrebbero poter dare un consenso, scritto oppure orale, per qualsiasi contenuto, in caso di acquisto, partecipazione a un torneo di e-sport ed eventi. Anche la **SESF** sottolinea l'importanza di un disciplinamento univoco e uniforme e considera sufficiente una dichiarazione firmata dai genitori.

Gli **Experts Romandie** auspicano un'armonizzazione delle disposizioni che prevedono eccezioni per gli organizzatori di eventi pubblici (lett. b) e per gli organizzatori di tornei di videogiochi (lett. c): in entrambi i casi, dovrebbe essere possibile rendere accessibile un film o un videogioco se il minorenne è accompagnato da una persona responsabile dell'educazione o se ha il consenso scritto di un detentore dell'autorità parentale.

Per la **Croix-Bleue** il disciplinamento derogatorio dovrebbe valere soltanto per i film e i videogiochi con un'età minima inferiore ai 16 anni.

• Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 6 capoverso 2

Media FORTI teme che il disciplinamento derogatorio permetta ai minorenni di accedere a film o videogiochi inappropriati per loro grazie a giovani più grandi e propone di ridiscutere approfonditamente le disposizioni in questione. Anche **PJ** è del parere che restino ancora molti aspetti ambigui e incerti, i quali andrebbero riguardati con maggiore attenzione.

DOJ e **FSAG** si dichiarano a favore di una soluzione pragmatica in particolare nel settore dell'offerta extrascolastica. Per **CFIG**, **DOJ** e **FSAG**, però, non è comprensibile il motivo per il quale in caso di tornei di videogiochi occorra anche un consenso scritto dei genitori, ovvero siano previste regole specifiche. Secondo **CFIG** e **PJ**, non risulta chiaramente quanti minori possa accompagnare un adulto e per la fondazione non è chiaro nemmeno a partire da quando un torneo si possa definire tale. La **CFIG** ritiene poco chiaro chi sia da considerare quale «fornitore» oppure «organizzatore di eventi», dato che spesso in contesti di natura pedagogica (ritrovi giovanili, scout) l'organizzatore di eventi e l'accompagnatore sono la stessa persona (p. es. per una serata cinema in un ritrovo giovanile). Anche per la Commissione si pone inoltre la questione di sapere a partire da quando un torneo vada considerato tale.

Rifiuto dell'articolo 6 capoverso 2

Tra tutti i partecipanti, **21 Cantoni** (ZH, BE, UR, OW, NW, GL, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU), **PSS, UCS, SIEA, Cdf, Experts Romandie, FSP, JIF, CDDGP, CPEJ, SGN, CDOS, Dipendenze Svizzera, VdG, Zentrum für Spielsucht** e **6 privati** (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) respingono il proposto disciplinamento derogatorio, in quanto esso permetterebbe a minorenni di accedere a film o videogiochi inappropriati per loro grazie agli adulti che li accompagnano. Per **SGN** questo sarebbe problematico soprattutto nel settore dei videogiochi, in quanto di regola i minorenni fruiscono da soli dei contenuti, mentre per quanto riguarda i film lo fanno perlopiù in compagnia di adulti. Secondo il **PSS**, inoltre, non basta il consenso scritto di un detentore dell'autorità parentale, poiché i bambini o i giovani potrebbero falsificare la firma di un genitore.

I partecipanti che respingono l'articolo 6 capoverso 2 sono del parere che la classificazione in base all'età debba essere vincolante e andrebbe rispettata indipendentemente dalla persona che accompagna il minorenne. Chiedono quindi le modifiche esposte di seguito.

Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 6 capoverso 2

VD, GE, UCS, Experts Romandie, JIF e pTaB_M_JIF chiedono di limitare il disciplinamento derogatorio in modo che valga soltanto quando un minorenne è accompagnato da un adulto responsabile dell'educazione o da un adulto autorizzato da guest'ultimo. Anche per BS e BL guesta sarebbe l'unica possibilità di eccezione, se non vi si potesse rinunciare. Secondo BS, BL, PSS e pPuS M JIF, l'età necessaria per accedere a un film o a un videogioco in compagnia di un adulto responsabile dell'educazione dovrebbe essere al massimo di due o tre anni inferiore all'età minima richiesta. VdG propone che questo disciplinamento derogatorio consenta di rendere accessibile a minorenni un film o un videogioco soltanto se questo è classificato in una categoria d'età immediatamente superiore a quella della loro fascia d'età. Anche AR raccomanda di concretizzare il disciplinamento derogatorio e, ad esempio, di farlo valere soltanto se l'adulto accompagnatore è più grande del minorenne di almeno cinque anni. UCS e SO suggeriscono di fornire alle persone responsabili dell'educazione, al momento dell'acquisto di un film o videogioco inappropriato per l'età del minorenne, informazioni approfondite sulle misure precauzionali e sulle possibili ripercussioni di contenuti inadequati.

3.3.3.9 Art. 7 Controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi a richiesta

- ¹ I fornitori di servizi a richiesta devono prendere provvedimenti adeguati per impedire l'accesso di minorenni a contenuti inappropriati per loro.
- ² Come minimo devono provvedere a:
- a. implementare e gestire un sistema di controllo dell'età;
- b. mettere a disposizione un sistema di controllo parentale.
- ³ Qualora, nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi a richiesta rilevino dati di minorenni, non possono utilizzarli a fini commerciali.

Approvazione dell'articolo 7 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **14 Cantoni** (BE, OW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS e JU), **UCS, CI Commerce de détail, SGDA, COFEM, Croix-Bleue, FSP, GREA, JIF, media FORTI, PJ, SGN, Dipendenze Svizzera, VdG, Zentrum für Spielsucht, Coop e 6 privati** (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l'articolo 7 nella formulazione proposta.

La **SGDA** accoglie con particolare favore la prescrizione che impone ai fornitori di servizi a richiesta di provvedere all'indicazione dell'età minima. Essa sottolinea che oggi i bambini, i giovani e i loro genitori o le persone responsabili dell'educazione entrano in contatto con i videogiochi tramite vetrine internazionali quali Nintendo eShop, Apple App Store, Google Play, Steam, Google Stadia, Epic Store, itch.io ecc. Inoltre rileva che con l'International Age Rating Coalition (IARC) esiste già un sistema compatibile a livello internazionale in grado di garantire classificazioni in base all'età regionali (p. es. PEGI per l'Europa).

Per **SGN** è importante regolamentare i servizi a richiesta soprattutto perché la maggioranza di essi si trova all'estero e con un disciplinamento svizzero si potrebbe esercitare una notevole pressione su di essi. **CI Commerce de détail** e **Coop** approvano in particolare il fatto che la normativa proposta ricalca la direttiva europea: a loro avviso è importante che per tutti gli attori del mercato viga la parità di condizioni ovvero siano previsti diritti e doveri analoghi.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Approvazione parziale dell'articolo 7 nella formulazione proposta

Sette Cantoni (ZH, LU, UR, NW, FR, SG e GE), PSS, ASC, SIEA, CFIG, CP, DOJ, Experts Romandie, frc, FSAG, zischtig.ch e un privato (pRaB) approvano soltanto in parte l'articolo 7 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 7

Per **SG** in questo ambito occorrerebbe prevedere sostanzialmente una competenza esclusiva a livello federale e introdurre, con chiare prescrizioni nella legge o nella relativa ordinanza, normative e possibilità di sanzione più efficaci.

ZH chiede di adeguare l'articolo 7 capoverso 1 come segue: «... per impedire l'accesso di minorenni a film e videogiochi per i quali non hanno l'età minima richiesta secondo l'articolo 5 capoverso 1».

La **SIEA** osserva che non è possibile garantire un controllo assoluto dei contenuti mostrati, ragion per cui l'impiego effettivo del sistema di controllo messo disposizione resterà di responsabilità dei genitori. Per questo motivo chiede che l'articolo 7 capoverso 1 venga adeguato come segue: «I fornitori devono provvedere a che i bambini e i giovani non fruiscano normalmente di contenuti inappropriati per loro».

La **SIEA** esige inoltre che i fornitori di servizi a richiesta siano tenuti a mettere a disposizione dei genitori un unico sistema di controllo (e non due sistemi separati). Già oggi i grandi fornitori, quali Playstation, Xbox e Nintendo, propongono ai genitori o alle persone responsabili dell'educazione sistemi gratuiti con limiti d'età (*parental control*). A suo avviso, una protezione dei minori moderna e coerente in Svizzera deve favorire e sostenere tali approcci. Se nel disegno fosse mantenuto l'ulteriore requisito di un sistema di controllo dell'età, questo dovrebbe costituire soltanto una di diverse alternative equivalenti di cui i fornitori potranno, ma non dovranno, avvalersi.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 7

Secondo **LU**, che di principio approva le prescrizioni per i servizi a richiesta, è quasi impossibile imporre l'applicazione della protezione dei minori a fornitori esteri, una disparità di trattamento considerata insoddisfacente. Il Cantone suggerisce di valutare se si possa trovare una soluzione per imporre l'applicazione del diritto ai fornitori esteri. L'**ASC** si aspetta che le prescrizioni valgano anche per fornitori esteri quali Netflix e Amazon.

Tre Cantoni (UR, NW e SG), **SGDA** e **SIEA** ritengono importante che il disciplinamento dei servizi a richiesta corrisponda il più possibile agli standard internazionali. Secondo **UR** e **NW** questo potrebbe eventualmente avvenire anche in collaborazione con altri Stati.

Per la **CFIG** mancano prescrizioni vincolanti per il controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi a richiesta e non è chiaro come si dovrebbe garantire che i controlli siano effettivamente svolti dai genitori e non dai minorenni stessi. Quest'ultimo punto è troppo poco chiaro anche per **zischtig.ch**.

Gli **Experts Romandie** osservano che ad oggi non esiste alcuna soluzione tecnica efficiente per il controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi a richiesta; affinché i genitori predispongano sistemi di controllo parentale, occorre sensibilizzarli, un compito che la Confederazione dovrebbe assumere mediante apposite campagne nazionali.

PRaB suggerisce la possibilità di imporre ai fornitori di servizi di telecomunicazione di mettere a disposizione dei fornitori di servizi a richiesta le informazioni di cui dispongono sull'età degli utenti, in modo che l'utente principale possa quindi abbassare l'età necessaria per il collegamento al proprio servizio a favore di utenti secondari minorenni.

GE si chiede se, in particolare per i videogiochi, non vada prevista anche la possibilità di una limitazione della durata di utilizzo in combinazione con il sistema del controllo parentale, al fine di contrastare il rischio di dipendenza da gioco.

Il **CP** segnala l'importanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati. **PSS** e **CFIG** auspicano ulteriori limitazioni in merito alla protezione dei dati e della personalità in relazione alla memorizzazione di dati personali di minorenni. Per il **PSS** occorre imperativamente un rimando alla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS *235.1*): solo così si potrebbe garantire la protezione della personalità e limitare il trattamento e lo scambio di dati. **DOJ** e **FSAG** osservano che la protezione dei dati e della personalità va garantita non soltanto in relazione all'utilizzo commerciale. La **frc** è del parere che nessun dato di minorenni debba poter essere utilizzato a fini commerciali. **FR** teme che le disposizioni della LPD e della futura legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (legge sull'eID) non impediranno ai fornitori di servizi a richiesta esteri – che non rispettano il diritto svizzero – di utilizzare i dati di minorenni a fini commerciali.

Per **zischtig.ch** un sistema di misure di protezione affidabile e concretamente attuabile dovrebbe tenere debitamente conto anche del settore del diritto d'autore nonché della protezione e della fuga di dati.

Rifiuto dell'articolo 7

Asut, suissedigital, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC, che di principio vorrebbero sottrarre i servizi a richiesta dal campo d'applicazione della LPMFV, osservano che i fornitori di servizi di telecomunicazione e gli operatori via cavo propongono già oggi un sistema di controllo tramite la possibilità di una protezione mediante PIN per i servizi a richiesta, che può essere impiegato dai contraenti se del caso. A loro avviso, però, la responsabilità per la fruizione di contenuti mediali da parte dei bambini e dei giovani e l'impiego effettivo di tali sistemi di controllo incombe ai genitori e alle persone responsabili dell'educazione. In base all'avamprogetto, i fornitori di servizi a richiesta dovrebbero svolgere un controllo dell'età non solo al momento della conclusione del contratto, ma anche prima di qualsiasi richiesta di film e verificare inoltre chi fruisce di quali contenuti in un'economia domestica, cosa che ritengono impossibile. Considerando che così il principio di proporzionalità non sarebbe rispettato e non si potrebbe raggiungere l'efficacia auspicata, asut, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC respingono il controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi a richiesta. Suissedigital chiede che l'articolo 7 capoverso 1 venga riformulato in modo da attenuarne la portata, sostituendo nella versione tedesca l'espressione «dafür sorgen» con «darauf hinwirken». Propone inoltre di adequare l'articolo 7 capoverso 2 lettera a come segue: «implementare e gestire un sistema di controllo dell'età per i servizi a richiesta che non presuppongono un abbonamento a pagamento stipulato con un adulto».

Un privato (pBaF) fa presente che il controllo dell'età da parte dei fornitori di servizi a richiesta necessiterebbe di investimenti sproporzionati e danneggerebbe così in particolare il settore dei film in Svizzera. Inoltre, non lo ritiene attuabile e respinge pertanto l'articolo 7.

La **Cdf** è del parere che per i servizi a richiesta di festival l'introduzione e l'applicazione di sistemi di controllo non sia possibile dal punto di vista del personale e a livello finanziario.

Per il **GREA** le misure proposte nell'articolo 7 sono insufficienti, in quanto inefficaci se fini a se stesse e non accompagnate da misure educative.

3.3.3.10 Art. 8 Principio

Nel settore del film e in quello dei videogiochi una regolamentazione in materia di protezione dei minori emanata da un'organizzazione per la protezione dei minori degli operatori del rispettivo settore può essere dichiarata vincolante anche per gli operatori che non sono membri dell'organizzazione in questione.

Approvazione dell'articolo 8 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **15 Cantoni** (ZH, BE, LU, SZ, OW, FR, BS, BL, AR, AI, GR, AG, TG, GE e JU), **fds**, **CI Commerce de détail**, **LSA**, **ProCinema**, **SESF**, **SGDA**, **SIEA**, **ASC**, **ASA**, **Swissfilm**, **VSM**, **CFIG**, **COFEM**, **Cdf**, **DOJ**, **FSP**, **JIF**, **JIM**, **media FORTI**, **PJ**, **FSAG**, **SGN**, **GameRights**, **Coop** e **7 privati** (pBaF, pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano il principio fondamentale della coregolamentazione e l'articolo 8 nella formulazione proposta. Questi partecipanti rilevano principalmente che ciò permette di garantire che il settore sia attivamente coinvolto nella protezione dei minori e possa reagire rapidamente al mutamento delle condizioni grazie alla sua conoscenza degli sviluppi del mercato. **SZ** respinge il progetto *in toto*, ma osserva comunque che il principio della coregolamentazione è sostanzialmente ragionevole in un settore in rapido sviluppo.

L'**USAM** respinge di principio l'avamprogetto di legge; tuttavia, per il caso in cui si dovesse approvare una normativa come quella proposta, preferirebbe una coregolamentazione e respingerebbe un disciplinamento puramente statale.

Approvazione parziale dell'articolo 8 nella formulazione proposta

Otto Cantoni (UR, NW, SO, SH, SG, TI, VS e NE), UCS, PPD, USAM, CP, Experts Romandie, CDDGP, CPEJ, CDOS e Pro Helvetia approvano soltanto in parte l'articolo 8 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 8

SO è d'accordo con l'intenzione di coinvolgere nel quadro di una coregolamentazione i soggetti economici attivi nel settore, affinché questi assumano la loro responsabilità sociale. Il Cantone ritiene tuttavia che la funzione di vigilanza statale dovrebbe essere più forte e più concreta e che occorra una vigilanza più accurata da parte delle autorità sulle organizzazioni per la protezione dei minori. A suo avviso, inoltre, non vi è alcun motivo materiale per il quale il settore dei film e quello dei videogiochi dovrebbero costituire ciascuno un'organizzazione per la protezione dei minori. Pertanto esige che venga costituita un'unica organizzazione per la protezione dei minori, la quale dovrà quindi approvare una sola regolamentazione in materia di protezione dei minori. A suo parere, l'attività di tale organizzazione deve essere efficientemente organizzata sotto forma di commissioni o camere (p. es. camere «film» e «videogiochi»). Questo consentirebbe alla Svizzera, come è giusto che sia, di assumere un ruolo di precursore nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e istituire, quale primo Paese europeo, una protezione globale, valida per tutti i tipi di media.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 8

VS suggerisce di ripensare l'espressione «organizzazione per la protezione dei minori» e di precisarla o adeguarla, dato che rischia di creare confusione con i servizi per la protezione dell'infanzia e della gioventù già attivi nel Cantone. Gli Experts Romandie ritengono fondamentalmente inadeguata l'espressione «organizzazione per la protezione dei minori», in quanto l'industria non ha esperienza in questo ambito. Secondo Pro Helvetia le disposizioni concernenti la costituzione delle organizzazioni per la protezione dei minori non sono chiare. In particolare resta in sospeso la questione di chi le organizzerebbe e di quali criteri andrebbero applicati per deciderne la composizione. La Fondazione esprime dubbi sul fatto che con una

coregolamentazione si possa giungere a una soluzione accettabile e materialmente convincente. Anche per il **CP** le modalità di composizione delle organizzazioni per la protezione dei minori sono troppo poco chiare. A suo parere, si rischia che gli operatori ivi rappresentati siano troppo distanti dal settore dei videogiochi e che vengano così dichiarate vincolanti prescrizioni troppo rigide.

L'**UCS** si chiede cosa succederebbe nel caso in cui gli operatori non riuscissero a raggiungere un accordo su un'organizzazione per ciascun settore e se non sia ipotizzabile anche l'esistenza di più organizzazioni per settore, con regolamentazioni in materia di protezione dei minori coordinate tra loro. Essa suggerisce inoltre che in tal caso l'UFAS assuma un ruolo di coordinamento o mediazione, evitando così l'applicazione immediata del «meccanismo di riserva» previsto all'articolo 17.

Pur ritenendo molto interessante l'approccio di coregolamentazione proposto, il **PPD** mette in dubbio l'efficacia concreta del progetto nel suo complesso.

Rifiuto dell'articolo 8

Un Cantone (VD), Croix-Bleue, FV Sucht, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht e zischtig.ch respingono di principio la coregolamentazione, dichiarandosi a favore di un disciplinamento puramente statale ad opera della Confederazione; privilegiando un organo di regolamentazione indipendente istituito dalla Confederazione si eviterebbero infatti possibili conflitti d'interesse. Per VD spetta esclusivamente al legislatore, e non a un'organizzazione settoriale per la protezione dei minori, stabilire il sistema di classificazione in base all'età. Secondo il GREA gli esempi di altri settori (alcol, tabacco ecc.) mostrano la necessità di istituire un'autorità indipendente per sviluppare e attuare sistemi di protezione dei minori.

Anche **PSS e VdG** respingono l'articolo 8 nella forma di coregolamentazione proposta e chiedono una vigilanza statale rafforzata. Il secondo partecipante ritiene inoltre inadeguata l'espressione «organizzazione per la protezione dei minori», dato che le organizzazioni private non dispongono di un mandato in tal senso.

3.3.3.11 Art. 9 Requisiti per le organizzazioni per la protezione dei minori

- ¹ Una regolamentazione in materia di protezione dei minori può essere dichiarata vincolante se l'organizzazione per la protezione dei minori che la emana adempie i seguenti requisiti:
- a. il suo scopo principale è la protezione dei minori nel proprio settore;
- b. è aperta a tutti gli operatori del proprio settore;
- c. è rappresentativa del proprio settore;
- d. è attiva a livello nazionale;
- e. ha istituito uno sportello che tratta le richieste di informazioni e i reclami relativi all'applicazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori.
- ² Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi alla rappresentatività delle organizzazioni per la protezione dei minori secondo il capoverso 1 lettera c.

Approvazione dell'articolo 9 nella formulazione proposta

Sette Cantoni (BE, LU, SZ, che respinge il progetto *in toto*, FR, AR, Al e TG), UCS, fds, Cl Commerce de détail, ProCinema, SGDA, ASC, CFIG, COFEM, FSP, GameRights, JIM, media FORTI, SGN e Coop approvano l'articolo 9 nella formulazione proposta. Secondo BE, LU e AR, è ragionevole che gli operatori del settore siano chiamati ad assumere personalmente la responsabilità per l'esecuzione della normativa proposta o che le responsabilità siano ripartite tra diversi organi. BE ritiene che gli operatori, in quanto esperti del proprio ambito, siano le persone più adatte per valutare i contenuti e le possibilità tecniche e per concordare congiuntamente una soluzione pertinente.

Approvazione parziale dell'articolo 9 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **15 Cantoni** (ZH, UR, OW, NW, SO, BS, BL, SH, SG, AG, TI, VS, NE, GE e JU) approvano soltanto in parte l'articolo 9 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 9
I summenzionati 15 Cantoni, DOJ, Experts Romandie, JIF, CDDGP, CPEJ, FSAG, CDOS e 6 privati (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) fanno presente che, per garantire una protezione dei minori efficace, non bisogna attribuire la responsabilità e la competenza esclusive al settore, il quale inevitabilmente attribuisce molto peso anche ad aspetti economici. Questi partecipanti suggeriscono o esigono dunque che nelle organizzazioni per la protezione dei minori siano imperativamente coinvolti terzi indipendenti dai settori o esperti (operanti in ambiti quali le scienze dell'educazione, la pedagogia, la psicologia, il lavoro sociale o la salute), un fattore che ritengono importante soprattutto per l'impostazione materiale della protezione dei minori nella pratica e per lo sviluppo delle regolamentazioni in materia. A loro avviso, infatti, soltanto così si può garantire che siano rispettati gli interessi di tutti i partecipanti – e dunque in particolare quelli dei bambini, dei giovani e dei responsabili della loro educazione – e che le considerazioni economiche, legittime dal punto di vista del settore, non prevalgano.

Secondo **SO** è giusto che questi esperti vengano indennizzati per la loro collaborazione, ma dallo Stato e non dalle stesse organizzazioni per la protezione dei minori. AG ritiene importante integrare nel processo, soprattutto nella fase iniziale, le conoscenze delle organizzazioni per la protezione dei minori esistenti. **UR**, **NW** e **pTaB_M_JIF** suggeriscono di coinvolgere in particolare la JIF. **UR** sottolinea inoltre l'importanza di un consenso tecnico dei settori e degli esperti circa il tipo di contenuti da classificare come rischiosi.

SO considera necessario coinvolgere i giovani nell'elaborazione e nello sviluppo delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori. D'altro canto, aiutare i bambini e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale nonché promuovere la loro integrazione a livello sociale, culturale e politico è l'indirizzo generale della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1). Di conseguenza, per il Cantone sarebbe logico che gli stessi fossero coinvolti nell'elaborazione di misure nell'ambito della protezione dai rischi dei media. Anche per BS, GE, DOJ e FSAG andrebbe valutato come poter far partecipare i genitori oppure organizzazioni di genitori o giovani. DOJ e FSAG chiedono inoltre il coinvolgimento degli operatori del settore delle attività giovanili e PJ quello delle organizzazioni giovanili. Per il GREA è imperativo coinvolgere gli attori operanti nel campo dell'aiuto in caso di dipendenza e nel settore sanitario.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 9

Il **CP** considera fondamentale la questione della rappresentatività e fa notare che gli interessi dell'industria e degli sviluppatori di giochi indipendenti sono nettamente diversi ed è difficile coordinarli. Per la **SESF** è importante che il settore degli e-sport non sia penalizzato nel diritto di essere consultato in un'organizzazione per la protezione dei minori a causa delle risorse finanziarie ancora chiaramente limitate. Occorre garantire che tutti gli attori, a prescindere dalle loro risorse, possano partecipare e fornire il proprio contributo alla protezione dei minori.

La **Cdf** sottolinea l'importanza di tenere conto delle esigenze e delle condizioni specifiche dei festival, in particolare nel caso dei cortometraggi e dei film che non hanno distributori in Svizzera.

Sei Cantoni (UR, OW, BS, SH, SG e TI), CDDGP, CDOS e CPEJ partono dal presupposto che le disposizioni in materia di protezione dei minori ancora da definire lo saranno, anche nell'ottica dei settori, il più possibile in linea con gli standard internazionali. A loro avviso, questo è indispensabile affinché la Svizzera emani normative compatibili sul piano internazionale e si garantisca così che le previste disposizioni in materia di protezione dei minori espletino gli effetti desiderati nell'attuale società altamente interconnessa.

Rifiuto dell'articolo 9

Un Cantone (GR), che di principio accoglie favorevolmente il principio della coregolamentazione, osserva che la determinazione dei contenuti inappropriati per i giovani deve avvenire a livello statale oppure si deve garantire che la protezione dei minori sia sufficientemente presa in considerazione, ad esempio mediante un'adeguata composizione dei comitati delle organizzazioni per la protezione dei minori.

Anche il **PSS** respinge l'articolo 9 nella formulazione proposta, osservando che di fatto non si tratta di organizzazioni per la protezione dei minori, bensì di un'intesa settoriale. A suo parere, dunque, la Confederazione dovrebbe essere incaricata di istituire un'organizzazione più rappresentativa, cui partecipino anche esperti indipendenti, in analogia con l'attuale JIF.

Zischtig.ch si dichiara a favore di un disciplinamento statale. Nel caso in cui il Consiglio federale confermasse la proposta presentata, suggerisce di sancire imperativamente nella legge quantomeno l'istituzione di un'organizzazione specializzata da consultare.

Secondo **asut, Salt, Sunrise, Swisscom** e **UPC**, le proposte relative all'associazione degli operatori in due organizzazioni per la protezione dei minori sono inadeguate e lontane dalla realtà. A loro parere, infatti, non esistono un «settore dei film» e un «settore dei videogiochi» strutturati ciascuno in modo sostanzialmente uniforme, ma gli operatori sono ripartiti su diverse catene del valore e assumono dunque i più svariati compiti. Non si può quindi ad esempio chiedere ai fornitori di servizi a richiesta di collaborare a stabilire sistemi di classificazione in base all'età e di partecipare alle relative spese: essi dovrebbero riprendere esclusivamente l'indicazione dell'età minima stabilita da altri.

3.3.3.12 Art. 10 Requisiti generali per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori

Ciascuna regolamentazione in materia di protezione dei minori disciplina almeno i seguenti punti:

- a. il sistema di classificazione dell'età applicabile;
- b. l'indicazione dell'età minima e i descrittori di contenuto, il controllo dell'età e l'impiego di trailer e filmati pubblicitari resi accessibili insieme al film principale o al videogioco nonché le necessarie disposizioni transitorie;
- c. la designazione di uno sportello per la protezione dei minori;
- d. la possibilità per chiunque di presentare un reclamo allo sportello in merito all'età fissata per un determinato film o videogioco oppure in caso di mancato rispetto della regolamentazione;
- e. l'informazione pubblica sui contenuti della regolamentazione;
- f. le modalità con cui la competente organizzazione per la protezione dei minori controlla l'attuazione della regolamentazione, in particolare ricorrendo a test di acquisto o di entrata oppure alla creazione di conti test;
- g. le misure in caso di violazione della regolamentazione da parte degli operatori che sono membri dell'organizzazione;
- h. la ripartizione delle spese per l'elaborazione e l'attuazione della regolamentazione.

Sull'articolo 10 si sono espressi soprattutto i partecipanti che hanno formulato proposte di modifica o riserve, oppure che si sono dichiarati del tutto contrari all'articolo.

Approvazione dell'articolo 10 nella formulazione proposta

Media FORTI approva l'articolo 10 nella formulazione proposta.

Approvazione parziale dell'articolo 10 nella formulazione proposta

Due Cantoni (LU e BL), **SIEA** e **CFIG** approvano soltanto in parte l'articolo 10 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 10

La **CFIG** chiede che la regolamentazione in materia di protezione dei minori preveda imperativamente la possibilità di modificare la classificazione di un film, in analogia con quanto previsto all'articolo 11 capoverso 3. A suo giudizio, essa dovrebbe anche stabilire la necessità che le violazioni gravi o ripetute della regolamentazione vengano segnalate all'UFAS. Inoltre, per quanto riguarda l'informazione pubblica (art. 10 lett. e), la Commissione lamenta la mancanza sia di un obbligo vincolante che garantisca un'informazione durevole tramite Internet, sia di indicatori sulle modalità di informazione («dettagliata, accessibile a tutti, in diverse lingue ecc.»).

LU e **SIEA** deplorano che soltanto gli operatori membri dell'organizzazione per la protezione dei minori siano soggetti alle sanzioni previste dalle rispettive regolamentazioni. Questo aspetto potrebbe infatti penalizzare doppiamente i membri creando una disparità di trattamento rispetto ai non membri. I due partecipanti in questione chiedono pertanto che l'avamprogetto sia adeguato in tal senso.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 10
 Secondo BL non è ben chiaro quali sanzioni possano essere inflitte nell'ambito delle regolamentazioni settoriali, né quanto possano essere efficaci.

Rifiuto dell'articolo 10

Fds, ProCinema, ASC, Cdf e JIM approvano l'idea di una coregolamentazione, ma non nella forma proposta. Essi ritengono che controllare e sanzionare siano compiti statali, i quali non devono essere delegati a organizzazioni di categoria private. Il settore può senz'altro definire requisiti per la protezione dei minori in un corpo di regole elaborato congiuntamente, ma non è l'entità giusta per sorvegliare gli attori del mercato: l'imposizione del diritto è un compito che spetta allo Stato.

Anche asut, suissedigital, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC considerano troppo vasti i compiti e le competenze che sarebbero delegati alle organizzazioni per la protezione dei minori che dovranno essere costituite da tutti gli operatori del settore. A loro avviso, tali compiti e competenze devono essere circoscritti alla classificazione in base all'età e all'indicazione dell'età minima. Non si può chiedere ad associazioni e privati di sorvegliare gli attori del mercato e di assumersi anche i costi della sorveglianza. Anche per questi partecipanti alla consultazione, l'imposizione del diritto è un compito che spetta allo Stato.

Secondo il **PSS** i requisiti per le regolamentazioni in materia di protezione dei minori formulati all'articolo 10 sono decisamente troppo deboli. Lo Stato deve assumere un ruolo molto più attivo nell'elaborazione e nell'attuazione di queste regolamentazioni.

3.3.3.13 Art. 11 Sistemi di classificazione in base all'età

- ¹ Ciascuna regolamentazione in materia di protezione dei minori stabilisce un proprio sistema di classificazione in base all'età fondato sulle conoscenze attuali riguardo alla protezione dei minori.
- ² Il sistema di classificazione in base all'età deve prevedere:
- a. criteri uniformi per la classificazione di tutti i film o videogiochi;
- b. almeno cinque categorie d'età, la più alta delle quali deve riservare l'accesso esclusivamente agli adulti;
- c. la classificazione automatica di un film o videogioco nella categoria d'età più alta, se non è indicata alcuna età minima;
- d. descrittori di contenuto.
- ³ Le organizzazioni per la protezione dei minori devono provvedere ad adeguare il sistema di classificazione in base all'età, se ciò risulta necessario in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze.

Approvazione dell'articolo 11 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **11 Cantoni** (BE, OW, NW, FR, SH, AR, AI, AG, TG, VS e JU), **UCS, ASC, COFEM, Croix-Bleue, CP, GameRights, GREA, media FORTI, SGN, Dipendenze Svizzera, VdG, Zentrum für Spielsucht** e **2 privati** (pHoP_M_JIF e pHeC_M_JIF) approvano l'articolo 11 nella formulazione proposta. Essi considerano ragionevole uniformare a livello nazionale, e per tutti i canali mediali, i sistemi di classificazione in base all'età per il settore dei film e quello dei videogiochi. Riguardo all'articolo 11 capoverso 2 lettera c, **SH** sottolinea che senza questa regola la maggior parte dei consumatori rischierebbe concretamente di presumere che un prodotto non classificato sia accessibile a tutte le categorie d'età.

Approvazione parziale dell'articolo 11 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, 11 Cantoni (ZH, LU, UR, SO, BS, BL, SG, TI, VD, NE e GE), fds, CI Commerce de détail, ProCinema, SGDA, SIEA, CFIG, Cdf, DOJ, Experts Romandie, FSP, JIF, JIM, PJ, FSAG, SGN, zischtig.ch, Coop e 5 privati (pBaF, pBeH_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano soltanto in parte l'articolo 11 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

- Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 11
 Cinque Cantoni (UR, SO, BL, SG e NE) gradirebbero che il disciplinamento concernente i film e i videogiochi su supporto audiovisivo fosse maggiormente in linea con i sistemi di classificazione esistenti elaborati a livello internazionale, e che nella definizione delle categorie d'età e dei descrittori di contenuto si prendesse.
 - con i sistemi di classificazione esistenti elaborati a livello internazionale, e che nella definizione delle categorie d'età e dei descrittori di contenuto si prendesse maggiormente in considerazione la compatibilità con le normative esistenti ad esempio a livello di Unione europea.
 - **SO** auspica inoltre che per la classificazione in base all'età e la definizione dei descrittori di contenuto vengano elaborati sistemi uniformi per tutto il territorio, che non divergano da un settore all'altro e che quindi non creino confusione per i consumatori. Anche gli **Experts Romandie** chiedono che sia creato un sistema di classificazione in base all'età uniforme per i film e i videogiochi.

Per quattro Cantoni (ZH, BS, BL e VD), PSS e quattro privati (pBeH_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF), un sistema di classificazione in base all'età che prevede soltanto un minimo di cinque categorie d'età (art. 11 cpv. 2 lett. b) è troppo indifferenziato, rispettivamente troppo rigido. Questi partecipanti chiedono sei (BS, BL), sette (ZH) o almeno sette categorie (PSS e pPuS_M_JIF) e/o fasce di due

anni (**PSS** e **pTaB_M_JIF**). **Un privato** (pBaF) considera eccessive cinque categorie d'età. A suo giudizio, bastano due o tre categorie.

Secondo **TI** andrebbe considerato anche l'aspetto delle diverse versioni linguistiche dei prodotti, poiché le traduzioni spesso cambiano l'intensità della violenza verbale. Occorrerebbe dunque evitare di applicare alla versione italiana, senza alcun controllo supplementare, un controllo eseguito sulla versione in un'altra lingua. Il Cantone si chiede inoltre chi sarà responsabile di giudicare i film in lingua italiana, in particolare quelli che sono mostrati unicamente nel Cantone Ticino.

Quanto al disciplinamento applicabile ai film o ai videogiochi per i quali non è ancora indicata un'età minima (art. 11 cpv. 2 lett. c), **CFIG, DOJ** e **FSAG** propongono di non classificarli come previsto dall'avamprogetto nella categoria d'età più alta, ma di contrassegnarli con la menzione «non valutato», per evitare confusioni e un inutile proibizionismo. **Zischtig.ch** propone di aggiungere questa menzione a titolo supplementare. Anche secondo **PJ** il disciplinamento previsto nell'articolo 11 capoverso 2 lettera c indebolisce gli sforzi nell'ambito della protezione dei minori. Pertanto, a suo avviso un film o un videogioco non classificato non deve essere messo in commercio.

VD, GE e **JIF** ricordano che oggi per i film non classificati vale la categoria dei 16 anni. Talvolta si rinuncia a una classificazione in base all'età per ragioni legate ai costi, sicché a film che in realtà converrebbero anche a ragazzi più giovani verrebbe attribuita una categoria d'età troppo alta, il che scredita l'intero sistema di classificazione in base all'età. Secondo **VD** questo aspetto dipende dall'entità dei costi necessari per la classificazione dei film in base all'età: se i costi fossero troppo elevati, molti operatori rinuncerebbero alla classificazione. **GE** suggerisce di pensare a una ripartizione dei costi senza tali effetti aberranti. Secondo la **JIF** in futuro la classificazione in base all'età dovrebbe essere indipendente dalla riscossione di emolumenti.

TI e GE segnalano i problemi che potrebbero sorgere per le manifestazioni come i festival dei film, che spesso presentano nuovi film non ancora classificati. La Cdf rifiuta per questo motivo la classificazione standard «a partire dai 18 anni» in mancanza di una classificazione. Se sarà introdotta questa regola, occorrerà prevedere una diminuzione del numero di spettatori. TI ritiene che bisognerebbe prevedere eccezioni per i festival.

SO e **TI** segnalano la necessità di definire sul piano formale come e dove tenere una banca dati di tutte le decisioni di classificazione, e in che modo assumere i relativi costi, a beneficio di chi volesse organizzare un evento con film o videogiochi.

Per quanto riguarda il settore dei videogiochi, la SIEA sottolinea che oggi i processi del sistema PEGI non prevedono che un gioco non classificato venga etichettato come PEGI 18, poiché tale etichettatura indurrebbe i genitori in errore. L'associazione chiede pertanto che eventuali giochi non classificati vengano trattati sul piano pratico come PEGI 18, ma non debbano essere etichettati come tali. Anche secondo SGDA e SGN, occorre prevedere la possibilità di classificare un gioco non ancora valutato in una categoria «classificazione in corso» o «senza classificazione in base all'età, necessario il consenso dei genitori». La SGDA aggiunge che i sistemi di classificazione dovrebbero comunicare proattivamente dove e come ottenere simili etichette, e che la stessa possibilità dovrebbe essere offerta anche dai servizi a richiesta e dai servizi di piattaforma.

VD e **GE** sono contrari alla classificazione di film e videogiochi per mezzo di algoritmi e temono che ne patisca la trasparenza della classificazione. A parer loro, i film e i videogiochi andrebbero visionati e la classificazione in base all'età dovrebbe essere discussa da esseri umani. **VD** propone che ogni Cantone partecipi a una commissione nazionale dei film e aggiunge che, oltre a visionare i film in sala, esiste anche la

possibilità di farlo tramite vimeo. A questo riguardo la **JIF** fa sapere che i suoi membri non sono unanimi sulla questione di sapere se un algoritmo possa elaborare classificazioni attendibili e sfumate.

Secondo **VD**, **GE**, **PSS**, **JIF** e **pScT_M_JIF**, deve inoltre esistere la possibilità di indicare, oltre all'età minima legale, anche un'«età consigliata» («empfohlenes Alter», «âge suggéré»/"âge recommandé"), come già previsto attualmente dalla JIF. Una soluzione che combini l'età minima legale e un'indicazione sull'età consigliata offrirebbe una migliore informazione rispetto alla sola età minima legale.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 11

Secondo la **FSP**, a prescindere dagli strumenti utilizzati, è importante che gli esperti vengano coinvolti nell'elaborazione delle pratiche di classificazione, che seguano tali attività e che eventualmente effettuino la classificazione anche direttamente.

Fds, ProCinema e JIM evidenziano che la produzione di contenuti audiovisivi registra un forte incremento da qualche anno a questa parte. Per poter assicurare la classificazione in base all'età in tempo utile, il settore ha già introdotto a livello internazionale sistemi di classificazione che definiscono l'età minima per la protezione dei minori in base alle risposte date a una serie di domande, contenute in questionari elaborati da specialisti. Converrebbe introdurre anche in Svizzera questi sistemi, che il settore ha sviluppato con spese ingenti.

Secondo **LU** il disciplinamento applicabile ai film già usciti ma non ancora classificati non è chiaro e deve essere precisato.

CI Commerce de détail e Coop sostengono che i dettaglianti possono assumersi le proprie responsabilità soltanto se tutti i prodotti sono dichiarati correttamente. Inoltre, nell'ambito dell'attuazione del progetto occorrerà tener conto dei relativi svantaggi per i piccoli fornitori e prevedere eventualmente un periodo transitorio.

Rifiuto dell'articolo 11

Asut, suissedigital, Salt, Sunrise e UPC si oppongono all'introduzione di un sistema di classificazione in base all'età per i film prettamente svizzero e di descrittori di contenuto applicabili soltanto alla Svizzera (cfr. anche il commento all'art. 5).

Il **PSS** deplora che i sistemi di classificazione in base all'età debbano essere elaborati dagli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi. A suo parere, questo compito deve essere assunto dal Consiglio federale, rispettivamente dal DFI.

Secondo l'**USAM**, che di principio respinge l'avamprogetto, non tocca allo Stato fissare l'età minima automaticamente a 18 anni se nel caso specifico manca una classificazione.

3.3.3.14 Art. 12 Sportelli per la protezione dei minori e reclami

- ¹ Gli sportelli per la protezione dei minori trattano reclami concernenti film o videogiochi e richieste di informazioni relative alla protezione dei minori.
- ² I reclami devono essere presentati in forma scritta e motivati.
- ³ Gli sportelli devono trattare i reclami entro un termine adeguato, ma al più tardi entro 30 giorni. Devono comunicare per scritto agli interessati i risultati delle loro verifiche.
- ⁴ Una volta all'anno gli sportelli devono fare rapporto all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) su numero, contenuto ed esito dei reclami trattati nonché sulle eventuali misure prese dalla rispettiva organizzazione in materia di protezione dei minori in seguito ai reclami conformemente all'articolo 10 capoverso 2 lettera g.
- ⁵ L'UFAS può esigere in qualsiasi momento di consultare tutta la documentazione relativa ai reclami.
- ⁶ Il trattamento dei reclami e delle richieste di informazioni è gratuito.

Approvazione dell'articolo 12 nella formulazione proposta

Dieci Cantoni (BE, SZ, OW, FR, AR, AI, AG, TG, VS e JU), SGDA, CFIG, COFEM, DOJ, Experts Romandie, FSP, GameRights, media FORTI, PJ, FSAG, Dipendenze Svizzera e un privato (pScT_M_JIF) approvano l'articolo 12 nella formulazione proposta. Sottolineano soprattutto che questi sportelli sarebbero molto importanti per i consumatori. AG apprezza in particolare anche il fatto che con l'istituzione di uno sportello per il settore dei film e di uno per quello dei videogiochi il numero di sportelli rimane gestibile.

Approvazione parziale dell'articolo 12 nella formulazione proposta

Nove Cantoni (ZH, LU, UR, NW, SO, BL, SH, TI e VD), UCS, CI Commerce de détail, fds, ProCinema, ASC, SIEA, FV Sucht, JIM, PJ, Pro Helvetia, VdG, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch, Coop e cinque privati (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pTab_M_JIF) approvano soltanto in parte l'articolo 12 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 12 ZH e quattro privati (pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF e pTab_M_JIF) sono favorevoli all'istituzione dei previsti sportelli, ma a loro giudizio non dovrebbero essere istituiti dalle organizzazioni per la protezione dei minori, bensì che si tratti di uno sportello od organo di mediazione indipendente dall'economia, oppure di un gruppo di esperti. Secondo ZH, zischtig.ch e pTab_M_JIF, tale soggetto dovrebbe idealmente far capo direttamente all'UFAS, oppure alla Confederazione o ai Cantoni. Il privato

pBeH_M_JIF ritiene che gli sportelli per la protezione dei minori dovrebbero poter intervenire anche di propria iniziativa.

Dato che la Confederazione definisce i requisiti minimi e le condizioni quadro della coregolamentazione, **CI Commerce de détail** e **Coop** propongono un contratto di prestazioni per la gestione degli sportelli. Dal loro punto di vista, questa soluzione dovrebbe essere integrata nelle ulteriori riflessioni sulla legge.

Per **LU** il termine di 30 giorni previsto per il trattamento dei reclami è troppo breve. **BL** lo considera invece relativamente lungo. La **SIEA** indica che, visti i processi PEGI, sarebbe impossibile evadere definitivamente ogni reclamo sempre entro un termine di 30 giorni, specialmente nel caso dei reclami sporti contro una classificazione concreta. Chiede quindi che il termine di 30 giorni si riferisca al trattamento del reclamo, ma non alla risposta definitiva.

SO chiede che l'articolo 12 sia completato prevedendo che si segnali esplicitamente a tutti coloro che hanno sporto reclamo presso uno sportello la possibilità di contestare la risposta di quest'ultimo dinanzi all'UFAS.

PJ auspica che gli sportelli non si occupino soltanto di trattare reclami e richieste di informazioni relative alla protezione dei minori, ma in caso di bisogno offrano anche una consulenza sulla diffusione e promozione delle competenze mediali (prevenzione). A suo giudizio una soluzione pragmatica consisterebbe nel selezionare organizzazioni che dispongono già delle strutture e offerte necessarie a tal fine.

• Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 12

Secondo **VD** e **Pro Helvetia**, le disposizioni concernenti la creazione degli sportelli rimangono confuse. In particolare, non si sa ancora chi li organizzerebbe e quali criteri sarebbero applicati per deciderne la composizione. A giudizio di **VD**, inoltre, la denominazione «sportello per la protezione dei minori» potrebbe dare adito a confusioni con organi statali esistenti.

L'**UCS** si chiede cosa succederebbe se gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi non riuscissero ad accordarsi su un'organizzazione per la protezione dei minori per ciascun settore e quindi su uno sportello, e se non si possa invece immaginare di creare più sportelli per settore che coordinino le loro informazioni.

Secondo **UR**, **NW** e **TI**, gli sportelli devono essere strutturati come servizio a bassa soglia. **UR** sottolinea inoltre che devono disporre di sufficienti risorse per poter trattare le richieste in tempo utile. Secondo **TI** è necessario garantire vicinanza e facilità d'accesso alla popolazione attraverso sportelli regionali nelle varie lingue nazionali. Anche **VdG** sottolinea che gli sportelli devono poter comunicare in tutte le quattro lingue nazionali.

SH suggerisce di esaminare se in caso di reclamo non si debba coinvolgere un'autorità indipendente.

Secondo **Fds**, **ProCinema**, **ASC** e **JIM**, in caso di reclamo contro una decisione concreta di fissazione dell'età la responsabilità rimane sempre del produttore del film, del distributore o del fornitore del programma, che sono quindi gli unici a poter trattare i relativi reclami.

FV Sucht, Zentrum für Spielsucht e **zischtig.ch** propongono di imporre agli sportelli per la protezione dei minori di collaborare con le organizzazioni per la prevenzione e la consulenza in materia di dipendenze nel campo della lotta alle dipendenze comportamentali.

Rifiuto dell'articolo 12

USAM, asut, Salt, Sunrise e **UPC** respingono l'articolo 12, come del resto l'intero avamprogetto. **Asut, Salt, Sunrise** e **UPC** non vedono quale sia il valore aggiunto offerto dai previsti sportelli rispetto all'attuale disciplinamento.

Anche **due Cantoni** (BS e GE) e **JIF**, che approvano l'avamprogetto nel suo complesso, si dichiarano piuttosto contrari agli sportelli proposti, poiché non ritengono chiaro come essi possano contribuire efficacemente alla realizzazione dello scopo definito all'articolo 1, o quale sia il loro valore aggiunto. **GE** richiama sotto questo aspetto l'attuale disciplinamento della JIF, il quale prevede che il distributore, quattro membri della Commissione o un Cantone possono chiedere una seconda valutazione entro due giorni lavorativi; la seconda valutazione è effettuata da cinque membri della Commissione che non sono intervenuti in alcun modo nella procedura precedente (art. 3 cpv. 5 della convenzione sull'istituzione della Commissione, non disponibile in italiano). Inoltre, secondo il Cantone non è chiaro se lo sportello sia una persona o un'autorità e se sia possibile interporre ricorso contro una classificazione concreta. Secondo

la **JIF** gli sportelli hanno un senso soltanto se sono indipendenti e se possono correggere rapidamente le classificazioni in base all'età.

Pur essendo d'accordo con l'istituzione di sportelli per la protezione dei minori, il **PSS** rifiuta però la forma proposta all'articolo 12. A suo giudizio spetta alla Confederazione istituire questi organi e finanziarli, affinché la loro indipendenza sia garantita.

3.3.3.15 Art. 13 Richiesta di dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori

- ¹ Una regolamentazione in materia di protezione dei minori è dichiarata vincolante su richiesta della rispettiva organizzazione per la protezione dei minori.
- ² La richiesta deve essere presentata all'UFAS in forma scritta. Alla richiesta va allegata la regolamentazione in materia di protezione dei minori in tutte le lingue ufficiali.

Approvazione dell'articolo 13 nella formulazione proposta

Sull'articolo 13 si sono espressi soltanto **COFEM** e **media FORTI**. Entrambi lo approvano nella formulazione proposta.

3.3.3.16 Art. 14 Esame della regolamentazione in materia di protezione dei minori

- ¹ L'UFAS esamina se la regolamentazione in materia di protezione dei minori soddisfi i requisiti di cui agli articoli 9–12.
- ² Consulta i Cantoni e può ricorrere a esperti esterni.
- ³ Se l'UFAS ritiene che i requisiti di cui agli articoli 9–12 siano soddisfatti, si presenta al Consiglio federale una richiesta di dichiarazione del carattere vincolante.
- ⁴ Se l'UFAS ritiene che i requisiti di cui agli articoli 9–12 non siano soddisfatti, rinvia la regolamentazione in materia di protezione dei minori all'organizzazione competente.

Approvazione dell'articolo 14 nella formulazione proposta

Sull'articolo 14 si sono espressi soltanto **COFEM** e **media FORTI**. Entrambi lo approvano nella formulazione proposta.

Circa il capoverso 2 si vedano, nel commento all'articolo 26, le richieste di modifica di **otto Cantoni** (UR, BS, BL, GR, TI, VS, NE e JU), **DOJ, CDDGP, CPEJ, CDOS, FSAG** e di **un privato** (pPuS M JIF).

3.3.3.17 Art. 15 Dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione in materia di protezione dei minori e sua pubblicazione

- ¹ Il Consiglio federale decide in merito alla richiesta di dichiarazione del carattere vincolante della regolamentazione in materia di protezione dei minori.
- ² Stabilisce a quali disposizioni della regolamentazione si applica la dichiarazione del carattere vincolante. Le disposizioni concernenti le misure in caso di violazione della regolamentazione non sono dichiarate vincolanti.
- ³ Le regolamentazioni in materia di protezione dei minori dichiarate vincolanti sono pubblicate nel Foglio federale. Nel Foglio ufficiale svizzero di commercio è pubblicato un riferimento alla dichiarazione del carattere vincolante.

Approvazione dell'articolo 15 nella formulazione proposta

Sull'articolo 15 si sono espressi soltanto **COFEM, Experts Romandie** e **media FORTI**. Tutti lo approvano nella formulazione proposta.

3.3.3.18 Art. 16 Revoca e caducità della dichiarazione del carattere vincolante

- ¹ Se una regolamentazione in materia di protezione dei minori dichiarata vincolante non soddisfa più i requisiti stabiliti nella presente legge, il Consiglio federale revoca la dichiarazione del carattere vincolante. La revoca è pubblicata nel Foglio federale.
- ² La dichiarazione del carattere vincolante decade_{, se una modifica della regolamentazione in materia di protezione dei minori entra in vigore prima che il Consiglio federale abbia deciso in merito a un'eventuale richiesta di dichiarazione del carattere vincolante della disposizione modificata.}

Approvazione dell'articolo 16 nella formulazione proposta

Sull'articolo 16 si sono espressi soltanto **COFEM** e **media FORTI**. Entrambi lo approvano nella formulazione proposta.

3.3.3.19 Art. 17 Regolamentazione sussidiaria da parte del Consiglio federale

- ¹ Il Consiglio federale può emanare una regolamentazione in materia di protezione dei minori che preveda gli elementi di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a–f per il settore dei film o quello dei videogiochi, se:
- a. non è stata dichiarata vincolante alcuna regolamentazione in materia di protezione dei minori, ma al più presto due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- b. la dichiarazione del carattere vincolante è stata revocata o è decaduta.
- ² Può incaricare terzi di controllare l'attuazione della regolamentazione in materia di protezione dei minori e di istituire uno sportello.

Approvazione dell'articolo 17 nella formulazione proposta

COFEM, FSP e **media FORTI** approvano l'articolo 17 nella formulazione proposta.

Approvazione parziale dell'articolo 17 nella formulazione proposta

Due Cantoni (AR e AG) approvano soltanto in parte l'articolo 17 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 17

AG reputa importante, per un disciplinamento uniforme a livello nazionale e vincolante, che il Consiglio federale emani poi effettivamente un'opportuna regolamentazione in materia di protezione dei minori. Pertanto, chiede di esaminare se l'articolo 17 possa essere formulato altrimenti che come mera «disposizione potestativa».

AR sottolinea che il periodo di due anni previsto all'articolo 17 capoverso 1 lettera a per la dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori sembra troppo breve e propone di estenderlo da due a quattro anni.

Rifiuto dell'articolo 17

Nessuno dei partecipanti alla consultazione respinge l'articolo 17.

3.3.3.20 Art. 18 Film e videogiochi resi accessibili tramite servizi di piattaforma

- ¹ I fornitori di servizi di piattaforma devono prendere provvedimenti adeguati per proteggere i minorenni da contenuti inappropriati per loro.
- ² Come minimo devono provvedere a:
- a. implementare e gestire un sistema di controllo dell'età;
- b. implementare e gestire un sistema che permetta agli utenti di segnalare al fornitore del servizio di piattaforma contenuti inappropriati per i minorenni.
- ³ Qualora, nel quadro delle misure di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di servizi di piattaforma rilevino dati di minorenni, non possono utilizzarli a fini commerciali.
- ⁴ Il Consiglio federale disciplina i requisiti per i sistemi di cui al capoverso 2.

Approvazione dell'articolo 18 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, 17 Cantoni (ZH, BE, LU, OW, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, GE), UCS, CI Commerce de détail, SGDA, COFEM, Croix-Bleue, Experts Romandie, GREA, JIF, media FORTI, PJ, SGN, Dipendenze Svizzera, VdG, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch e 1 privato (pBeH_M_JIF) approvano l'articolo 18 nella formulazione proposta.

Approvazione parziale dell'articolo 18 nella formulazione proposta

Quattro Cantoni (UR, FR, SG e JU), **PSS, SIEA, CFIG, DOJ, frc, FSP, FSAG** e **Pro Helvetia** approvano soltanto in parte l'articolo 18 e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 18

UR, **SG** e **SIEA** considerano importante che il disciplinamento dei servizi di piattaforma sia definito per quanto possibile in linea con gli standard internazionali. Vista la questione irrisolta del modo di imporre la legislazione ai gruppi societari internazionali, secondo **UR** si potrebbe eventualmente pensare di imporre le normative anche in collaborazione con altri Stati.

Secondo **SG**, nel settore dei servizi di piattaforma si dovrebbero introdurre normative e possibilità di sanzioni più efficaci e occorrerebbe prevedere una competenza esclusiva a livello federale.

• Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 18

FR, PSS, CFIG, DOJ, frc e FSAG auspicano maggiori restrizioni per quanto riguarda la protezione dei dati e della personalità in rapporto con la memorizzazione di dati personali di minorenni (cfr. il commento all'art. 7).

Secondo **zischtig.ch** un sistema di misure di protezione affidabile e concretamente attuabile dovrebbe considerare debitamente anche gli ambiti del diritto d'autore e della protezione e della fuga di dati.

Pro Helvetia considera troppo vaghe e insoddisfacenti le disposizioni sui servizi di piattaforma e consiglia di precisarle. **JU**, pur approvando il disciplinamento proposto, si interroga sulla sua applicabilità.

UR, NW, SG, SGDA e **SIEA** considerano importante che il disciplinamento dei servizi di piattaforma sia definito per quanto possibile in linea con gli standard internazionali (cfr. anche il commento all'art. 7).

La **FSP** sottolinea che ad oggi mancano soluzioni tecniche efficaci per il controllo dell'età per quanto concerne i servizi di piattaforma. Suggerisce dunque di promuovere, con una ripartizione dei costi alternativa (art. 30), lo sviluppo di nuovi tool appositi per questo canale mediale ormai molto importante per i giovani.

Rifiuto dell'articolo 18

Un Cantone (SZ), che respinge l'avamprogetto *in toto*, si dichiara contrario in particolare anche al disciplinamento previsto per i servizi di piattaforma, poiché esso trasferisce la responsabilità per l'educazione dei minorenni dalle persone responsabili dell'educazione alle imprese addossando loro i costi per la predisposizione dei sistemi.

Anche asut, fds, ProCinema, JIM, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC rifiutano di principio un disciplinamento dei servizi di piattaforma, e quindi l'articolo 18.

Suissedigital respinge l'articolo 18 nella forma prevista e propone, come per l'articolo 7, che il capoverso 1 venga riformulato in modo da attenuarne la portata, sostituendo nella versione tedesca l'espressione «dafür sorgen» con «darauf hinwirken». Inoltre, l'articolo 18 capoverso 2 lettera a dovrebbe essere adeguato come segue: «implementare e gestire un sistema di controllo dell'età per i servizi di piattaforma che non presuppongono un abbonamento a pagamento stipulato con un adulto».

La **Cdf** afferma che per i servizi di piattaforma di festival l'introduzione e l'attuazione di sistemi di controllo e segnalazione sarebbero irrealizzabili, tanto a livello di personale quanto sul piano finanziario.

Il **GREA** considera insufficienti le misure proposte all'articolo 18, in quanto inefficaci se fini a se stesse e non accompagnate da misure educative.

Un privato (pBaF) respinge l'articolo 18 poiché i controlli dell'età da parte dei fornitori di servizi di piattaforma implicherebbero investimenti sproporzionati e sarebbero impraticabili.

3.3.3.21 Art. 19 Test di acquisto e test di entrata

- ¹ Nel quadro dei loro rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni per la protezione dei minori, i Cantoni e l'UFAS possono svolgere test di acquisto e test di entrata o farli svolgere da organizzazione specializzate autorizzate.
- ² Per test di acquisto si intende l'acquisto o il tentato acquisto, da parte di un minorenne, di un supporto audiovisivo che non dovrebbe essergli reso accessibile, su incarico di autorità, di organizzazioni per la protezione dei minori o di organizzazioni specializzate autorizzate allo svolgimento di test di acquisto.
- ³ Per test di entrata si intende l'accesso o il tentato accesso, da parte di un minorenne, a un evento pubblico cui non dovrebbe avere accesso, su incarico di autorità, di organizzazioni per la protezione dei minori o di organizzazioni specializzate autorizzate allo svolgimento di test di entrata.

Approvazione dell'articolo 19 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **18 Cantoni** (ZH, BE, UR, OW, NW, FR, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU), **UCS, SGDA, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, FV Sucht, FSP, JIF, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch e 6 privati (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l'articolo 19 nella formulazione proposta. Reputano che i test di acquisto e i test di entrata siano un mezzo adeguato per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei minori. Le organizzazioni operanti nel settore delle dipendenze segnalano inoltre che i test di acquisto hanno dato buoni risultati in altri settori, ad esempio in quelli dell'alcol e del tabacco.**

Approvazione parziale dell'articolo 19 nella formulazione proposta

Due Cantoni (LU e SO), **PSS**, **GREA** e **VdG** approvano soltanto in parte l'articolo 19 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 19

Per **SO** è necessario inserire nella legge anche disposizioni che obblighino i Cantoni a effettuare realmente i test. Tale obbligo per i Cantoni implica al contempo la necessità di stabilire come e in quale misura essi dovranno finanziare i loro test. Se si rinuncia a questa precisazione, bisogna presumere che qualche Cantone non potrà adempiere il proprio obbligo di vigilanza e che a livello nazionale i relativi costi saranno distribuiti iniquamente. Anche secondo **VdG** occorre stabilire il numero di test che ogni Cantone dovrebbe effettuare annualmente.

Secondo il **PSS**, per garantire l'indipendenza dei test di acquisto la competenza per il loro svolgimento andrebbe attribuita esclusivamente allo Stato o a un'organizzazione per la protezione dei minori realmente indipendente.

• Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 19

Secondo **LU** è impossibile valutare quanto possano essere efficaci i test di acquisto come strumento, ma il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei minori deve essere necessariamente controllato.

Il GREA ritiene che i test di acquisto siano piuttosto inutili come misura isolata.

Rifiuto dell'articolo 19

Un Cantone (SZ), **USAM** e **un privato** (pBaF) si oppongono di principio alla possibilità di effettuare test di acquisto e di entrata, benché **SZ** sia contrario soprattutto al coinvolgimento di minorenni nella realizzazione di test di acquisto.

Asut, fds, ProCinema, ASC, Cdf, JIM, Salt, Sunrise e UPC si dichiarano contrari all'articolo 19 nella formulazione proposta, poiché ritengono che i controlli (test compresi), le sanzioni e il loro finanziamento siano compiti dello Stato (Confederazione e Cantoni) e non delle organizzazioni per la protezione dei minori. Secondo asut, Salt, Sunrise e UPC, inoltre, non è chiaro come vengano ripartiti i costi di questi test.

Anche secondo **un privato** (pTaB_M_JIF) i test dovrebbero essere svolti soltanto dalla Confederazione, dai Cantoni o da organizzazioni specializzate indipendenti. A loro giudizio è importante che essi siano affidati a un organo che non persegue interessi economici, il cui primo obiettivo sia invece la protezione dell'infanzia e della gioventù.

Cl Commerce de détail e Coop affermano di aver fatto esperienze negative con i test di acquisto realizzati da Confederazione e Cantoni nei settori dell'alcol e del tabacco. Pertanto, chiedono che i test e la gestione dei relativi risultati siano trattati in modo uniforme a livello nazionale.

3.3.3.22 Art. 20 Creazione di un conto test

- ¹ Nel quadro dei loro rispettivi compiti di vigilanza, le organizzazioni di protezione dei minori e l'UFAS possono creare o far creare conti test presso servizi a richiesta.
- ² Nel quadro dei suoi compiti di vigilanza, l'UFAS può creare o far creare conti test presso servizi di piattaforma.
- ³ Per creazione di un conto test si intende la creazione o la tentata creazione di un conto test presso un servizio a richiesta o un servizio di piattaforma, al fine di verificare la presenza delle limitazioni di accesso in base all'età prescritte.

Approvazione dell'articolo 20 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **19 Cantoni** (ZH, BE, UR, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU), **UCS, SGDA, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, FV Sucht, FSP, JIF, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch e 6 privati (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l'articolo 20 nella formulazione proposta. Ritengono che la possibilità di creare conti test sia un mezzo adeguato per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei minori da parte dei servizi a richiesta e dei servizi di piattaforma. UR** sottolinea tuttavia che anche i conti test avranno un effetto limitato, date le difficoltà esistenti nell'imporre il rispetto della normativa svizzera ai gruppi societari internazionali.

Approvazione parziale dell'articolo 20 nella formulazione proposta

Un Cantone (LU), **PSS** e **GREA** approvano soltanto in parte l'articolo 20 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

- Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 20 Secondo il PSS, per garantire l'indipendenza dei test di acquisto la competenza per il loro svolgimento andrebbe attribuita esclusivamente allo Stato o a un'organizzazione per la protezione dei minori realmente indipendente.
- Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 19
 Secondo LU è impossibile valutare quanto possano essere efficaci i test di acquisto come strumento, ma il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei minori deve essere necessariamente controllato.

Il **GREA** ritiene che i test di acquisto siano piuttosto inutili come misura isolata. Inoltre, considerato che si tratta di contenuti dematerializzati che vengono trasferiti tramite Internet, a suo avviso il modello dei test di acquisto applicato nel settore dell'alcol non può essere semplicemente trasposto tale e quale nel settore dei film o in quello dei videogiochi.

Rifiuto dell'articolo 20

Un Cantone (SZ), USAM, asut, fds, ProCinema, ASC, Cdf, JIM, Salt, Sunrise, UPC e due privati (pBaF e pTaB_M_JIF) sono contrari alle disposizioni sulla realizzazione di test nella formulazione proposta (cfr. il commento all'art. 19). Suissedigital, che vorrebbe escludere i servizi a richiesta e i servizi di piattaforma con abbonamento a pagamento dal campo d'applicazione della LPMFV, sottolinea che per creare un conto test per questi servizi occorrerebbe concludere un abbonamento test, abbinato eventualmente a un determinato indirizzo.

CI Commerce de détail e **Coop** chiedono che i test e la gestione dei relativi risultati siano trattati in modo uniforme a livello nazionale (cfr. il commento agli art. 19 e 22).

3.3.3.23 Art. 21 Coordinamento dei test

- ¹ L'UFAS coordina i suoi test di acquisto con quelli dei Cantoni
- ² Le organizzazioni per la protezione dei minori devono annunciare preventivamente i loro test all'autorità di vigilanza competente.

Approvazione dell'articolo 21 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, 19 Cantoni (BE, LU, UR, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU), UCS, SGDA, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, FV Sucht, FSP, JIF, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch e 6 privati (pBeH M JIF, pHeC M JIF, pHoP M JIF,

pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l'articolo 21 nella formulazione proposta.

Approvazione parziale dell'articolo 21 nella formulazione proposta

Un Cantone (ZH), **SIEA** e **SGN** approvano soltanto in parte l'articolo 21 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 21

La **SIEA** ritiene che sia sbagliato non coordinare i test delle organizzazioni per la protezione dei minori e quelli dei Cantoni, e chiede che i test siano coordinati a livello nazionale da un organo da definirsi, per far sì che si possa effettuare una valutazione attendibile per tutti gli operatori. A suo parere, la legge dovrebbe definire il quadro a questo riguardo, ad esempio la frequenza, il tipo e il numero totale delle ditte da testare. Anche secondo **SGN** è importante che i test siano effettuati a livello nazionale e con lo stesso metodo. A suo avviso, i test svolti a livello cantonale non sono rappresentativi. Pertanto propone di creare per ciascuna delle tre regioni linguistiche un ufficio incaricato di sorvegliare il rispettivo territorio.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 21

ZH non capisce come mai occorra un coordinamento per i test di acquisto tra l'UFAS e i Cantoni, dato che gli ambiti di competenza sono chiaramente definiti. Se occorresse davvero un coordinamento, apprezzerebbe qualche spiegazione al riguardo.

3.3.3.24 Art. 22 Utilizzo dei risultati dei test in procedimenti penali

- ¹ In procedimenti penali possono essere utilizzate soltanto le informazioni acquisite mediante test ordinati dalla Confederazione e dai Cantoni.
- ² I test devono essere stati svolti come segue:
- a. i test sono stati svolti dalle autorità stesse o da organizzazioni specializzate autorizzate;
- b. i minorenni e i detentori dell'autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione ai test;
- c. l'autorità competente o un'organizzazione specializzata autorizzata ha constatato che i minorenni:
 - 1. sono idonei all'attività prevista, e
 - 2. sono stati sufficientemente preparati a svolgerla;
- d. i minorenni hanno svolto la loro attività anonimamente e sotto la sorveglianza di un adulto;
- e. non sono stati adottati accorgimenti per nascondere la vera età dei minorenni;
- f. i test sono stati immediatamente verbalizzati e documentati.

Approvazione dell'articolo 22 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **18 Cantoni** (ZH, BE, LU, UR, NW, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU), **UCS, PSS, SGDA, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, FV Sucht, FSP, JIF, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch** e **6 privati** (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l'articolo 22 nella formulazione proposta. A loro avviso, è importante per la protezione dei minori che i risultati dei test possano essere utilizzati nell'ambito di procedimenti penali.

Approvazione parziale dell'articolo 22 nella formulazione proposta

Due Cantoni (OW e FR) e **SIEA** approvano soltanto in parte l'articolo 22 nella formulazione proposta ed esprimono le riserve presentate di seguito.

• Riserve in merito all'articolo 22

Pur apprezzando la possibilità di effettuare test di acquisto, **FR** si chiede se i test di acquisto e la loro utilizzazione nell'ambito di procedimenti penali siano davvero legittimi alla luce dell'attuale giurisprudenza. **OW**, che apprezza altresì il chiaro disciplinamento, suggerisce di chiarire la questione dell'analisi penalistica dei test di acquisto e di tenerne conto nell'attuazione della legge.

Secondo la **SIEA**, il coordinamento dei test a livello nazionale e una precisazione delle condizioni quadro (cfr. il commento all'art. 21) consentirebbero di conferire ai test carattere vincolante per eventuali procedimenti penali e quindi di evitare sovrapposizioni.

Rifiuto dell'articolo 22

Cl Commerce de détail e Coop esprimono riserve riguardo all'utilizzazione dei risultati dei test in procedimenti penali e pertanto sono tendenzialmente contrari all'articolo 22 nella forma proposta. Segnalano le esperienze che hanno acquisito nell'ambito dell'utilizzazione dei test di acquisto nei settori dell'alcol e del tabacco, retti da normative penali cantonali molto varie che spesso prevedono il perseguimento penale dei singoli venditori, al quale sono contrari di principio (cfr. anche il commento all'art. 32).

Un privato (pBaF) si schiera di principio contro la possibilità di utilizzare i risultati dei test in procedimenti penali. A suo giudizio, il testatore minorenne assumerebbe in tale contesto il ruolo di agente infiltrato, contro i principi applicabili in materia di procedura penale in Svizzera, dove le condizioni per il ricorso a inchieste mascherate sono molto restrittive e in questo caso non sono adempiute.

Nessun commento sull'articolo 22

CDDGP non si è espressa sull'articolo 22.

3.3.3.25 Art. 23 Disposizioni d'esecuzione relative ai test

Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. la vigilanza sulle organizzazioni specializzate;
- b. i dettagli riguardanti il reclutamento, la preparazione, l'accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;
- c. i requisiti per la verbalizzazione e la documentazione dei test svolti;
- d. i riscontri ai fornitori e agli organizzatori di eventi interessati in merito ai test svolti.

Approvazione dell'articolo 23 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **19 Cantoni** (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VS, GE e JU), **UCS, SGDA, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, FV Sucht, FSP, JIF, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch e 6 privati (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l'articolo 23 nella formulazione proposta.**

Approvazione parziale dell'articolo 23 nella formulazione proposta

Un Cantone (VD) approva soltanto in parte l'articolo 23 nella formulazione proposta ed esprime le riserve presentate di seguito.

Riserve in merito all'articolo 23

VD fa presente che le disposizioni d'esecuzione dovrebbero garantire una supervisione effettiva, oppure prevedere l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria per tale misura.

3.3.3.26 Art. 24 Compiti di vigilanza delle organizzazioni per la protezione dei minori

Le organizzazioni per la protezione dei minori devono vigilare sul rispetto delle proprie regolamentazioni in materia di protezione dei minori; esse devono applicare le misure ivi previste in caso di violazione delle sue disposizioni da parte dei propri membri.

Approvazione dell'articolo 24 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **20 Cantoni** (ZH, BE, LU, UR, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS, GE e JU), **UCS, CI Commerce de détail, SGDA, CFIG, COFEM, DOJ, Experts Romandie, FSP, GameRights, JIF, media FORTI, PJ, SGN, Coop** e **5 privati** (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF e pScT_M_JIF) approvano l'articolo 24 nella formulazione proposta.

Approvazione parziale dell'articolo 24 nella formulazione proposta

DOJ e **FSAG** approvano soltanto in parte l'articolo 24 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 24

Secondo **DOJ** e **FSAG**, la ripartizione dei compiti, che considerano sostanzialmente ragionevole, deve essere ulteriormente precisata. A parer loro, le organizzazioni per la protezione dei minori dovrebbero controllare l'attuazione delle misure, i Cantoni esercitare la vigilanza su di essa e l'UFAS verificare le regolamentazioni. I relativi dettagli dovranno ancora essere chiariti.

Rifiuto dell'articolo 24

Croix-Bleue, FV Sucht, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht e zischtig.ch si schierano a favore di un disciplinamento puramente statale ad opera di Confederazione e Cantoni, e pertanto respingono la prevista ripartizione dei compiti tra organizzazioni per la protezione dei minori, Cantoni e UFAS. Il GREA chiede che sia istituita un'autorità indipendente per l'elaborazione e l'attuazione dei sistemi di protezione dei minori, e che gli attori operanti nel campo dell'aiuto in caso di dipendenza e nel settore sanitario siano imperativamente coinvolti.

Asut, fds, ProCinema, ASC, suissedigital, Cdf, JIM, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC si dichiarano contrari all'articolo 24 nella formulazione proposta, poiché ritengono che i controlli e le sanzioni siano compiti dello Stato (Confederazione e Cantoni) e non delle organizzazioni per la protezione dei minori.

Inoltre, secondo **asut, Salt, Sunrise, Swisscom** e **UPC**, i compiti di vigilanza ripartiti tra organizzazioni per la protezione dei minori, Cantoni e UFAS secondo gli articoli 24–26 non sono delimitati in modo chiaro.

Per **PSS**, **VdG** e **un privato** (pTaB_M_JIF), la vigilanza dovrebbe essere esercitata in generale da Confederazione e Cantoni, oppure da un'organizzazione indipendente, e non dalle stesse organizzazioni per la protezione dei minori.

3.3.3.27 Art. 25 Compiti di vigilanza dei Cantoni

- ¹ Ogni Cantone ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi concernenti l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi e degli organizzatori di eventi che rendono accessibili film o videogiochi sul suo territorio.
- ² I Cantoni presentano annualmente all'UFAS un rapporto in cui rendono conto della loro attività di vigilanza e delle pene inflitte conformemente agli articoli 32–34.

Approvazione dell'articolo 25 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **10 Cantoni** (ZH, BE, LU, FR, SO, AR, AI, TG, VD e GE), **UCS, CI Commerce de détail, SGDA, CFIG, COFEM, DOJ, Experts Romandie, FSP, GameRights, JIF, media FORTI, PJ, SGN, Coop** e **5 privati** (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS M JIF e pScT M JIF) approvano l'articolo 25 nella formulazione proposta.

Approvazione parziale dell'articolo 25 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **12 Cantoni** (UR, OW, NW, BS, BL, SH, GR, AG, TI, VS, NE e JU), **CI Commerce de détail, CP, JIF, CDDGP, CPEJ, CDOS** e **Coop** approvano soltanto in parte l'articolo 25 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 25

A **BS** e **BL** la ripartizione dei compiti tra organizzazioni per la protezione dei minori e Cantoni pare poco giudiziosa, e il compito di vigilanza dei Cantoni poco chiaro. I due Cantoni propongono quindi che le organizzazioni per la protezione dei minori attuino le regolamentazioni in materia di protezione dei minori ma non esercitino la vigilanza sull'attuazione, in quanto quest'ultimo compito deve spettare ai Cantoni.

• Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 25

A giudizio di **VS** sarebbe importante stimare il tempo necessario ai Cantoni per esercitare i previsti compiti di vigilanza, e assicurarsi che i Cantoni stessi, e in particolar modo la polizia del commercio dei Comuni competente per i controlli, dispongano delle risorse necessarie. Secondo **nove Cantoni** (UR, BS, BL, SH, GR, TI, VS, NE e JU), **CDDGP, CPEJ** e **CDOS**, occorrerebbe verificare regolarmente e se del caso adeguare le ripercussioni finanziarie per i Cantoni, nello specifico, secondo **JU**, adeguando l'importo degli emolumenti previsti all'articolo 31. **AG** evidenzia che le ripercussioni finanziarie dei compiti di vigilanza assegnati ai Cantoni dall'articolo 25 devono essere limitati al minimo indispensabile, evitando di oltrepassare la misura prevista nel rapporto esplicativo (n. 3.2). Il **CP** raccomanda di limitare al minimo indispensabile l'onere amministrativo addossato ai Cantoni per l'allestimento dei rapporti annuali. In questo senso, **otto Cantoni** (UR, NW, BS, BL, SH, GR, NE e JU), **CDDGP, CPEJ** e **CDOS** auspicano che la Confederazione organizzi in modo pragmatico la collaborazione con i Cantoni.

OW e **AG** sottolineano l'importanza di accordi chiari tra Confederazione e Cantoni, onde evitare sovrapposizioni.

Secondo **CI Commerce de détail** e **Coop**, l'efficacia del sistema può essere garantita soltanto con condizioni quadro uniformi a livello nazionale. Secondo la **JIF**, è ancora troppo poco chiaro come si potrà strutturare concretamente la ripartizione dei compiti in modo giudizioso.

OW si chiede se non sia più ragionevole far attuare la vigilanza dalle organizzazioni per la protezione dei minori e dall'UFAS, in particolare nel caso dei piccoli Cantoni.

Rifiuto dell'articolo 25

Croix-Bleue, FV Sucht, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht e zischtig.ch si schierano a favore di un disciplinamento puramente statale ad opera di Confederazione e Cantoni, e pertanto respingono la prevista ripartizione dei compiti tra organizzazioni per la protezione dei minori, Cantoni e UFAS.

Un Cantone (SZ) ritiene che la competenza legislativa nel settore di Internet spetti alla Confederazione, la quale può adottare in materia disciplinamenti e misure senza che i Cantoni siano gravati da oneri amministrativi o costi.

3.3.3.28 Art. 26 Compiti di vigilanza dell'UFAS

- ¹ L'UFAS ha il compito di vigilare sul rispetto degli obblighi concernenti:
- a. l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto e il controllo dell'età da parte dei fornitori di supporti audiovisivi che rendono accessibili film o videogiochi su Internet;
- b. l'indicazione dell'età minima, i descrittori di contenuto, il sistema di controllo dell'età e il sistema di controllo parentale da parte dei fornitori di servizi a richiesta;
- c. il sistema di controllo dell'età e il sistema per la segnalazione di contenuti inappropriati per i minorenni da parte dei fornitori di servizi di piattaforma.
- ² Riceve le segnalazioni delle persone che non concordano con i risultati delle verifiche di uno sportello in merito a un reclamo.

Approvazione dell'articolo 26 nella formulazione proposta

Dieci Cantoni (BE, NW, FR, SO, SH, AR, AI, AG, TG e VD), UCS, CI Commerce de détail, SGDA, Experts Romandie, FSP, GameRights, JIF, media FORTI, PJ, SGN, Coop e quattro privati (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF e pScT_M_JIF) approvano l'articolo 26 nella formulazione proposta.

Approvazione parziale dell'articolo 26 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **12 Cantoni** (ZH, LU, UR, OW, BS, BL, GR, TI, VS, NE, GE e JU), **fds**, **ProCinema, VSM, CFIG, COFEM, CP, DOJ, JIM, CDDGP, CPEJ, FSAG, CDOS** e **1 privato** (pPuS_M_JIF) approvano soltanto in parte l'articolo 26 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 26

LU consiglia di stabilire in che modo devono essere definite le reciproche attribuzioni in caso di conflitto di competenze tra organizzazioni per la protezione dei minori, Cantoni e UFAS.

Otto Cantoni (UR, BS, BL, GR, TI, VS, NE e JU), DOJ, CDDGP, CPEJ, FSAG, CDOS e un privato (pPuS_M_JIF) raccomandano o chiedono di istituire un gruppo di esperti permanente che assista l'UFAS nei suoi lavori, e che sia composto di specialisti attivi nel mondo scientifico e sul campo, ovvero da persone esperte nella protezione dei minori operanti negli ambiti della psicologia, della pedagogia e del lavoro sociale e da rappresentanti dei Cantoni e dei settori. Per GE è importante soprattutto il coinvolgimento dei Cantoni. Secondo sei Cantoni (UR, BS, BL, TI, NE e JU), CDDGP, CPEJ e CDOS è ipotizzabile, se non necessario, coinvolgere anche i genitori e i giovani. Fds, ProCinema e JIM sostengono invece che per l'esame delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori l'UFAS può già ricorrere a esperti e consultare i Cantoni (art. 14 cpv. 2), sicché il coinvolgimento di ulteriori organi e commissioni non contribuirebbe a migliorare la protezione dei minori in Svizzera e anzi non farebbe altro che aumentare l'onere amministrativo per l'UFAS e l'autocompiacimento degli esperti.

Secondo la **CFIG** è importante prevedere che l'UFAS possa ricevere anche direttamente segnalazioni degli utenti e delle organizzazioni per la protezione dei minori, affinché le violazioni della legge possano essere perseguite e non possano essere occultate.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 26

A parere di **otto Cantoni** (ZH, UR, OW, BL, GR, TI, VS e NE), **CDDGP, CPEJ** e **CDOS**, è importante che la Confederazione predisponga sufficienti risorse di personale per poter svolgere adeguatamente i compiti di vigilanza previsti all'articolo 26.

Il **CP** consiglia all'UFAS di strutturare in modo mirato ed efficiente il settore online e di rinunciare a sviluppare processi di controllo per l'intero web.

L'associazione **VSM** si chiede se l'assoggettamento del settore online alla vigilanza dell'UFAS sia una soluzione efficiente, o se tale vigilanza non possa essere esercitata anche dalle autorità cantonali presso le sedi dei singoli gestori di piattaforme. A suo avviso, inoltre, non si capisce per quale motivo debba essere l'UFAS l'autorità più adatta, anziché l'Ufficio federale della cultura (UFC) o l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), più vicini all'oggetto della legge. **TI** ritiene che convenga prevedere una partecipazione dell'UFC. Secondo la **COFEM**, la ripartizione delle competenze in materia di protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media tra vari uffici federali e la suddivisione della vigilanza non favoriscono un'applicazione uniforme ed efficiente.

Rifiuto dell'articolo 26

Croix-Bleue, FV Sucht, Dipendenze Svizzera, Zentrum für Spielsucht e zischtig.ch si schierano a favore di un disciplinamento puramente statale ad opera di Confederazione e Cantoni, e pertanto respingono la prevista ripartizione dei compiti tra organizzazioni per la protezione dei minori, Cantoni e UFAS.

3.3.3.29 Art. 27 Coordinamento

L'UFAS coordina le misure di protezione dei minori nel settore dei film e in quello dei videogiochi e garantisce lo scambio di informazioni e di esperienze fra gli organi coinvolti.

Approvazione dell'articolo 27 nella formulazione proposta

Sull'articolo 27 si sono espressi soltanto **COFEM** e **media FORTI**. Entrambi lo approvano nella formulazione proposta.

3.3.3.30 Art. 28 Rapporti annuali

- ¹ L'UFAS pubblica annualmente un rapporto contenente informazioni sull'attività di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni e sulle pene inflitte dai Cantoni conformemente agli articoli 32–34.
- ² Le organizzazioni per la protezione dei minori pubblicano annualmente un rapporto contenente informazioni:
- a. sulla loro attività di controllo;
- b. sulle misure prese in caso di violazione della regolamentazione da parte dei propri membri;
- c. sui reclami trattati dagli sportelli.

Approvazione dell'articolo 28 nella formulazione proposta

Sull'articolo 28 si sono espressi soltanto **COFEM** e **media FORTI**. Entrambi lo approvano nella formulazione proposta.

3.3.3.31 Art. 29 Valutazioni e rapporti destinati al Consiglio federale

- ¹ L'UFAS valuta regolarmente l'efficacia delle misure di protezione dei minori secondo la presente legge.
- ² Ogni cinque anni presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati delle valutazioni.

Approvazione dell'articolo 29 nella formulazione proposta

Sull'articolo 29 si sono espressi soltanto **un Cantone** (ZH), **COFEM, FSP** e **media FORTI**. Tutti lo approvano nella formulazione proposta.

3.3.3.32 Art. 30 Ripartizione delle spese

- ¹ Gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi, i fornitori di servizi di piattaforma, la Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza. È fatta salva la riscossione di emolumenti secondo l'articolo 31.
- ² Gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi che non sono membri delle organizzazioni per la protezione dei minori del rispettivo settore devono partecipare alle spese da esse sostenute per l'elaborazione e l'attuazione delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori dichiarate vincolanti.
- ³ Se emana prescrizioni conformemente all'articolo 17, il Consiglio federale obbliga gli operatori del settore dei film o di quello dei videogiochi a partecipare alle spese di esecuzione.

Approvazione dell'articolo 30 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **14 Cantoni** (ZH, BE, UR, NW, FR, SO, SH, AR, AI, GR, AG, TG, VS e JU), **UCS, CI Commerce de détail, CFIG, COFEM, Croix-Bleue, DOJ, GameRights, GREA, JIF, media FORTI, SGN, Zentrum für Spielsucht, zischtig.ch, Coop e 5 privati** (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF e pScT_M_JIF) approvano l'articolo 30 nella formulazione proposta.

Sei Cantoni (UR, NW, SH, TI, NE e JU), **CDDGP**, **CPEJ** e **CDOS** dichiarano esplicitamente che i Cantoni sono disposti ad assumere la loro parte degli oneri finanziari supplementari.

Approvazione parziale dell'articolo 30 nella formulazione proposta

Sei Cantoni (LU, BS, BL, TI, VD e GE), **SESF, Experts Romandie, FSP, CPEJ, PJ** e **FSAG** approvano soltanto in parte l'articolo 30 nella formulazione proposta ed esprimono i suggerimenti e le riserve presentati di seguito.

Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 30

LU, BS e **BL** sottolineano che allo stato attuale le spese di esecuzione della LPMFV non possono ancora essere stimate, poiché l'attuazione non è ancora concretizzata. Secondo **TI** rimane qualche dubbio su quanto verrà a costare tutto l'impianto per i Cantoni e sulla chiave di ripartizione dei costi. Il Cantone si aspetta la definizione di una chiara e consona ripartizione dei costi tra gli attori coinvolti. La **CPEJ** ritiene che l'entità dei costi per i Cantoni venga piuttosto sottovalutata e che i costi dipenderanno anche dalle dimensioni del Cantone. **PJ** pensa che in generale i costi siano piuttosto sottostimati e suggerisce di paragonare i costi per la protezione normativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media a quelli richiesti per la prevenzione, per verificare in che rapporto stanno.

La **FSP** indica che la ripartizione dei costi tra i diversi gruppi di operatori potrebbe variare notevolmente a seconda del modo in cui saranno elaborate le regolamentazioni per la protezione dei minori (p. es. a causa dei costi relativamente elevati per il settore degli eventi dedicati ai videogiochi). A suo avviso, occorre pertanto prevedere una

possibilità di ripartizione alternativa per determinate misure, anche per promuovere nuovi sviluppi (p. es. di sistemi di controllo dell'età per i servizi di piattaforma). Secondo la **SESF** i costi delle organizzazioni per la protezione dei minori non devono ostacolare esageratamente lo sviluppo del neonato settore degli e-sport e assorbire risorse urgentemente necessarie altrove. Alla Confederazione conviene dunque partecipare ai costi sostenuti da dette organizzazioni.

GE fa presente il rischio che il settore possa rinunciare a (far) visionare i film per ragioni di costo, a detrimento della protezione dei minori. **VD** e **GE** aggiungono che la quota di costi assunta da Confederazione e Cantoni deve essere sufficientemente consistente per garantire l'indipendenza del servizio pubblico.

Per la **FSAG** è urgentemente necessario che le piattaforme con finalità lucrative contribuiscano in misura sufficiente alle spese e si assumano una responsabilità finanziaria consona a un sistema di coregolamentazione.

Gli Experts Romandie sostengono che i costi non devono essere riversati sui prezzi.

Rifiuto dell'articolo 30

Un Cantone (GL) considera insoddisfacente la delega di compiti di controllo ed esecuzione disciplinati dal diritto federale senza il contributo della Confederazione ai costi che ne derivano e chiede pertanto che la Confederazione partecipi alle spese. **Un altro Cantone** (OW) esige che i Cantoni non debbano sostenere spese supplementari. A parer suo lo sviluppo del know how e l'attuazione dei compiti sul piano finanziario e del personale devono essere coperti con emolumenti o risorse finanziarie della Confederazione.

L'**USAM** respinge di principio l'avamprogetto e pensa che i costi dei nuovi compiti imposti al settore privato e ai Cantoni debbano essere assunti interamente dalla Confederazione, dato che quest'ultima intende emanare un nuovo disciplinamento.

Fds, ProCinema, ASC, Cdf e JIM si oppongono alla ripartizione delle spese prevista all'articolo 30 e fanno presente la situazione economicamente difficile che perdura da anni e non ammette un aumento dei costi per la protezione dei minori nei canali del cinema e degli audiovisivi. La nuova legge deve invece permettere una semplificazione delle strutture e procedure complesse previste dalla vigente convenzione sull'istituzione della Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani («Vereinbarung über eine schweizerische Kommission Jugendschutz im Film», non disponibile in italiano), e quindi una diminuzione dei costi. Secondo asut, fds, ProCinema, ASC, suissedigital, JIM, Salt, Sunrise, Swisscom e UPC, una partecipazione ai costi dei meccanismi di controllo e sanzione non entra neppure in linea di conto. Per la Cdf le misure previste sono semplicemente inattuabili senza ulteriori risorse finanziarie.

Asut, Salt, Sunrise e UPC ritengono inoltre che la ripartizione delle spese di esecuzione sia disciplinata in modo poco chiaro e che tali spese siano difficili da imputare, date le notevoli differenze che caratterizzano distributori di film, cinema e servizi a richiesta.

Il **PSS** auspica un rafforzamento del ruolo dello Stato e chiede che le spese di attuazione della nuova legge vengano assunte dalla Confederazione e dai Cantoni. Anche **un privato** (pTaB_M_JIF) ritiene che gli operatori con interessi economici non dovrebbero assumere le spese, poiché chi paga si aspetta sempre una contropartita.

Pure la **SGDA** respinge la ripartizione delle spese prevista all'articolo 30, a causa del fatto che in Svizzera gli sviluppatori di giochi sono piccole e medie imprese confrontate con la concorrenza di sviluppatori internazionali. Per evitare svantaggi concorrenziali, la classificazione in base all'età dei videogiochi prodotti in Svizzera deve essere garantita idealmente a costo zero, o comunque a costi minimi. Per le vetrine digitali, la classificazione sarebbe già garantita da sistemi quali ad esempio l'IARC.

Dipendenze Svizzera rifiuta la proposta ripartizione delle spese. L'esecuzione della legge è compito della Confederazione e dei Cantoni e da questi deve essere anche finanziata. Tuttavia, la fondazione vedrebbe di buon occhio una tassa a destinazione vincolata dovuta alla Confederazione o ai Cantoni per la prevenzione e il trattamento, come avviene già per altri prodotti potenzialmente nocivi (giochi in denaro, alcol, tabacco).

3.3.3.33 Art. 31 Emolumenti

- ¹ Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per i test svolti dall'UFAS e gli importi massimi per gli emolumenti che i Cantoni possono riscuotere per lo svolgimento di test.
- ² Per i test che non danno luogo a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Tutti i partecipanti che si sono pronunciati sull'articolo 31 richiedono modifiche o esprimono riserve.

Approvazione parziale dell'articolo 31 nella formulazione proposta

Dieci Cantoni (ZH, UR, NW, GL, BS, BL, SH, GR, NE e JU), **CDDGP, CPEJ** e **CDOS** approvano soltanto in parte l'articolo 31 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

- Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 31
 - **GL** chiede, qualora la Confederazione dovesse rifiutare di partecipare alle spese di controllo ed esecuzione sostenute dai Cantoni, che la competenza per la riscossione e la fissazione degli emolumenti cantonali venga integralmente delegata ai Cantoni (cfr. il commento all'art. 30).
- Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 31 Sette Cantoni (ZH, UR, NW, BS, BL, SH e GR), CDDGP, CPEJ e CDOS chiedono che la Confederazione coinvolga adeguatamente i Cantoni nella fissazione degli emolumenti che questi possono prelevare per la loro attività di controllo. NE e JU sperano che sotto questo aspetto la Confederazione adotti un approccio pragmatico. Secondo JU gli emolumenti dovrebbero poter essere anche adeguati in base all'entità e all'evoluzione delle spese sostenute dai Cantoni.

3.3.3.34 Art. 32 Contravvenzioni

- ¹ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi rende accessibile un film o un videogioco e omette intenzionalmente di:
- a. esporre in modo ben visibile l'indicazione dell'età e i descrittori di contenuto (art. 5);
- b. procedere a un controllo dell'età (art. 6) oppure implementare o gestire un sistema di controllo dell'età (art. 7 cpv. 2 lett. a e 18 cpv. 2 lett. a);
- c. mettere a disposizione un sistema di controllo parentale (art. 7 cpv. 2 lett. b);
- d. implementare o gestire un sistema per la segnalazione di contenuti inappropriati per i minorenni (art. 18 cpv. 2 lett. b).
- ² Il tentativo e la complicità sono punibili.

Approvazione dell'articolo 32 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **17 Cantoni** (BE, LU, UR, SZ, OW, NW, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS e JU), **COFEM, Croix-Bleue, DOJ, Experts Romandie, FV Sucht, GameRights, GREA, JIF, JIM, media FORTI, PJ, FSAG, SGN, Zentrum für Spielsucht** e **5 privati** (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pScT_M_JIF e pTaB_M_JIF) approvano l'articolo 32 nella formulazione proposta. A loro giudizio le disposizioni penali proposte sono adeguate. **BE** sottolinea esplicitamente di ritenere adeguata anche l'entità delle multe.

Approvazione parziale dell'articolo 32 nella formulazione proposta

Tre Cantoni (ZH, FR e SO), **UCS, PSS, SESF, SIEA, CFIG, FSP, Jubla, zischtig.ch** e **un privato** (pPuS_M_JIF) approvano soltanto in parte l'articolo 32 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 32

PSS, **CFIG** e **zischtig.ch** segnalano che nell'enumerazione di cui all'articolo 32 capoverso 1 mancano le violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

FR propone di introdurre un capoverso 3 che punisca anche le omissioni commesse per negligenza, per le quali potrebbe essere prevista una multa fino a 10 000 franchi.

ZH e **UCS** chiedono, in aggiunta alla multa fino a 40 000 franchi, di esaminare anche la possibilità o di prevedere l'obbligo di seguire dei corsi. A loro avviso, questo tipo di attività preventive ha infatti già dato buoni frutti nei settori dell'alcol e del tabacco.

• Altri suggerimenti e riserve in merito all'articolo 32

pPuS_M_JIF approva di principio le disposizioni penali, ma considera molto elevato l'importo massimo della multa.

La **FSP** è fondamentalmente d'accordo con le disposizioni penali previste, ma segnala che né esse né l'importo della multa potranno contribuire in misura determinante a una migliore esecuzione da parte delle imprese, che dipenderà invece piuttosto dalla perdita di reputazione legata al mancato rispetto delle disposizioni legali.

Secondo **SO**, le disposizioni penali dovrebbero essere strutturate in modo più concreto e vincolante, per garantire una prassi sanzionatoria uniforme e vincolante a livello nazionale. Notevoli divari tra i Cantoni comprometterebbero infatti la credibilità di un disciplinamento della protezione dell'infanzia e della gioventù vincolante a livello nazionale. Secondo la **SIEA** è importante che le sanzioni vengano coordinate tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni per la protezione dei minori, in modo da garantire un trattamento omogeneo dei reati in funzione della gravità e da evitare in ogni caso doppie sanzioni. L'associazione chiede pertanto un completamento dell'articolo 32 per quanto riguarda il tipo e l'entità delle sanzioni.

SIEA e SESF ritengono che l'articolo 32 nella versione proposta sia troppo impreciso sotto molteplici aspetti. In particolare, le responsabilità non sono sufficientemente chiare. Nel caso delle fiere di videogiochi, per esempio, sono previste vendite, presentazioni di versioni dimostrative agli stand e anche tornei di e-sport e non si capisce quali siano le responsabilità degli organizzatori delle fiere, degli espositori o degli organizzatori dei tornei. Nel caso dei tornei di e-sport, che spesso comportano un processo di qualificazione online e terminano con una finale offline, si porrebbero interrogativi analoghi. Per garantire la certezza del diritto, SIEA e SESF chiedono che le responsabilità siano precisate a livello di legge.

L'**UCS** fa presente che l'articolo 105 capoverso 1 CP esclude una responsabilità penale delle imprese per le contravvenzioni e si chiede dunque se la norma penale prevista all'articolo 32 AP-LPMFV costituisca una base legale speciale sufficiente per poter perseguire, in caso di contravvenzione, gli operatori enumerati all'articolo 4 AP-LPMFV (persone fisiche e giuridiche).

Jubla deplora che secondo le disposizioni penali in caso di omissione illecita dell'indicazione dell'età minima o del controllo dell'età sia punibile in primo luogo la persona fisica, ossia nel suo caso un giovane capo responsabile per il controllo dell'ingresso a un evento concreto. Ritiene che simili disposizioni penali si ripercuotano negativamente sulla motivazione ad assumere compiti a titolo volontario e considera l'avamprogetto come un ostacolo burocratico alle attività di volontariato svolte da adolescenti e giovani adulti.

Rifiuto dell'articolo 32

USAM, **asut**, **SGDA**, **Cdf**, **Salt**, **Sunrise**, **UPC** e **un privato** (pBaF) respingono di principio l'articolo 32.

Secondo **USAM**, **asut**, **Salt**, **Sunrise**, **UPC** e **pBaF**, l'importo massimo della multa previsto all'articolo 32 è decisamente troppo elevato. Considerata la scarsa gravità delle contravvenzioni, inoltre, la punibilità del tentativo non è giustificata (**pBaF**). **Asut**, **Salt**, **Sunrise** e **UPC** fanno inoltre presente che le disposizioni penali colpirebbero in definitiva soltanto gli operatori svizzeri.

Per la **SGDA** occorre considerare che non è possibile infliggere multe agli sviluppatori di giochi (società produttrici), poiché nelle vetrine essi non avrebbero affatto la possibilità di decidere di effettuare direttamente classificazioni in base all'età.

CI Commerce de détail e Coop si oppongono alla possibilità di procedere penalmente nei confronti dei singoli venditori e respingono dunque l'articolo 32 nella formulazione proposta. A loro giudizio, tocca alle imprese garantire internamente il rispetto delle esigenze in materia di protezione dei minori per mezzo di programmi adeguati di formazione e di compliance. Ritengono pertanto che il mancato superamento di un test in materia di protezione dei minori debba comportare esclusivamente conseguenze di diritto amministrativo per le imprese.

Nessun commento sull'articolo 32

CDDGP non si è espressa sull'articolo 32.

3.3.3.35 Art. 33 Infrazioni commesse nell'azienda

Le disposizioni penali sulle infrazioni commesse nell'azienda di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo valgono anche per le autorità cantonali.

In merito all'articolo 33 non è pervenuto alcun parere.

3.3.3.36 Art. 34 Perseguimento penale

- ¹ Le contravvenzioni di cui all'articolo 32 sono perseguite e giudicate dai Cantoni
- ² L'UFAS può segnalare alla competente autorità cantonale di perseguimento penale le contravvenzioni rilevate nel quadro della sua attività di vigilanza.

Approvazione dell'articolo 34 nella formulazione proposta

Tra tutti i partecipanti, **20 Cantoni** (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TG, TI, VD, VS e JU), **UCS, COFEM, Experts Romandie, GameRights, JIF, media FORTI, PJ, SGN** e **5 privati** (pBeH_M_JIF, pHeC_M_JIF, pHoP_M_JIF, pPuS_M_JIF e pScT_M_JIF) approvano l'articolo 34 nella formulazione proposta.

Approvazione parziale dell'articolo 34 nella formulazione proposta

CFIG e **zischtig.ch** approvano soltanto in parte l'articolo 34 nella formulazione proposta e chiedono le modifiche esposte di seguito.

• Richieste e proposte di modifica relative all'articolo 34 CFIGe zischtig.ch chiedono che l'articolo 34 capoverso 2 non venga formulato come disposizione potestativa e che si preveda invece un obbligo di denuncia, quantomeno in caso di violazioni gravi o ripetute (CFIG).

Rifiuto dell'articolo 34

USAM, asut, CI Commerce de détail, SGDA, Cdf, Coop, Salt, Sunrise, UPC e un privato (pBaF) respingono le disposizioni penali (cfr. il commento all'art. 32) e quindi anche l'articolo 34.

Nessun commento sull'articolo 34

CDDGP non si è espressa sull'articolo 34.

3.3.3.37 Art. 35 Prescrizioni dei Cantoni

I Cantoni adeguano le loro leggi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Approvazione parziale dell'articolo 35 nella formulazione proposta

Sull'articolo 35 si è espresso soltanto **un Cantone** (AR), il quale chiede le modifiche esposte di seguito.

• Proposte di modifica relative all'articolo 35

AR considera troppo breve il periodo di due anni previsto per l'adeguamento delle leggi cantonali e propone di esaminare se tale termine non debba cominciare a decorrere a partire dal momento della dichiarazione del carattere vincolante delle regolamentazioni in materia di protezione dei minori anziché a partire dall'entrata in vigore della legge.

3.3.3.38 Art. 36 Esecuzione

I Cantoni sono preposti all'esecuzione della presente legge, laddove essa non è delegata alla Confederazione.

In merito all'articolo 36 non è pervenuto alcun parere.

3.3.3.39 Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

In merito all'articolo 37 non è pervenuto alcun parere.

3.4 Altri suggerimenti e richieste

Per cinque Cantoni (UR, SO, BL, SH e JU), CDDGP, CPEJ e CDOS, che di principio sono favorevoli alla nuova legge, l'avamprogetto è ancora suscettibile di sviluppo sul piano materiale, poiché in vari ambiti non definisce ancora chiaramente quanto incisiva debba essere effettivamente la protezione dei minori. Questi partecipanti auspicano al riguardo che la legge o la pertinente ordinanza forniscano prescrizioni più chiare su cui le organizzazioni per la protezione dei minori e anche i Cantoni possano basarsi. Secondo SO occorre disciplinare in modo più vincolante in particolare il finanziamento dei compiti di vigilanza statali, l'impostazione dei controlli e la sanzione delle contravvenzioni.

Un Cantone (JU) e **CPEJ** ritengono che i nuovi media siano insufficientemente considerati nell'avamprogetto e che non si tenga sufficientemente conto dell'attuale evoluzione delle abitudini dei minorenni in questo settore.

Nove Cantoni (ZH, LU, UR, OW, NW, SZ, AR, TG e JU), Cl Commerce de détail, SESF, CFIG, FSP, PJ, Pro Helvetia, zischtig.ch e Coop sottolineano che il principio di territorialità sancito dal diritto svizzero consente soltanto limitatamente di assoggettare alla legge una parte dei contenuti mediali rilevanti e che è difficile imporre l'applicazione del diritto agli operatori esteri. A loro giudizio, questo aspetto rappresenta una sfida particolarmente ardua. CFIG e

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Pro Helvetia chiedono che gli obblighi previsti valgano anche per le imprese operanti a livello internazionale (Google, Facebook, Netflix, Apple, rispettivamente Steam, Valve, Epic Games Store) ed esigono che la politica svizzera si mobiliti e si impegni a favore di una soluzione più incisiva. La FSP, alla luce della difficoltà di imporre l'applicazione del diritto agli operatori esteri, ritiene che sia indispensabile coinvolgere questi ultimi e partecipare alle misure di protezione dei minori adottate a livello europeo e internazionale. Anche secondo PJ è importante interessarsi attivamente alla collaborazione internazionale in materia di protezione dei minori e stanziare le opportune risorse finanziarie. Per zischtig.ch la questione dell'imposizione della legge alle imprese internazionali/ai canali o produttori di videogiochi esteri non è risolta in modo soddisfacente. ZH evidenzia che, nonostante l'avvicinamento dell'avamprogetto alla normativa europea, non è ancora garantita una protezione completa per quanto riguarda l'accesso al mercato internazionale, e che l'imposizione del diritto ai servizi a richiesta e ai servizi di piattaforma esteri e nonché nel commercio online internazionale appare difficoltosa. TG, che sostanzialmente approva anch'esso l'avamprogetto, teme che non sia possibile impedire a bambini e giovani di accedere a contenuti mediali potenzialmente pericolosi, neppure con una normativa. In particolare, né gli operatori del settore dei film e di quello dei videogiochi sottoposti agli obblighi previsti dall'avamprogetto né i fornitori di servizi di piattaforma potrebbero impedire che contenuti mediali pericolosi vengano acquistati e fruiti tramite altri canali, in particolare quelli gestiti da fornitori esteri. In questo contesto occorre strutturare con riguardo le ingerenze nella libertà organizzativa dei privati e mantenere entro limiti adeguati l'onere amministrativo. Secondo la SESF, se non è all'origine del problema, il settore indigeno non deve essere penalizzato e reso responsabile di fronte all'impossibilità di imporre la legge alle piattaforme internazionali quali Twitch o Steam. Cl Commerce de détail e Coop si aspettano che il Consiglio federale chiarisca la questione dell'imposizione della legge prima della sua entrata in vigore.

Un Cantone (GE) auspica che sia prevista la possibilità, quale ultima ratio, di bloccare un sito Internet per impedire l'accesso all'offerta di fornitori esteri di film o videogiochi che non rispettano la legislazione svizzera in materia di protezione dei minori mettendo così in pericolo la salute di bambini e giovani. **PJ** si oppone dichiaratamente a eventuali blocchi di rete, poiché colpirebbero anche gli adulti e un divieto non risolverebbe il problema.

Sei Cantoni (UR, BS, BL, SH, NE e JU), **CDDGP, CPEJ** e **CDOS** sottolineano che un coinvolgimento adeguato dei Cantoni sarebbe vantaggioso per tutte le parti interessate: le organizzazioni per la protezione dei minori e l'UFAS potrebbero beneficiare della pluriennale esperienza dei Cantoni nel settore della protezione dei minori e i Cantoni si assicurerebbero specialisti sempre aggiornati sugli ultimi sviluppi e in grado di adempiere adeguatamente i compiti di vigilanza cantonali.

Pro Helvetia raccomanda di definire i processi per la Svizzera ispirandosi a soluzioni di successo come quella adottata in particolare dal servizio federale austriaco per la qualifica positiva dei giochi elettronici (Bundesstelle für die Positivprädikatisierung von digitalen Spielen, BuPP), che combina il preziosissimo lavoro di sensibilizzazione destinato ai genitori con il controllo dell'età.

Un Cantone (BL) propone di inserire nella legge, nel luogo opportuno, una disposizione aggiuntiva che preveda anche la possibilità per l'UFAS di verificare la corretta attribuzione di film e videogiochi alle categorie d'età e l'istituzione o quantomeno il coinvolgimento di un servizio specializzato o di specialisti indipendenti.

Secondo **VdG**, infine, sarebbe importante che la futura legge venisse sottoposta a revisione ogni due anni. Considerato il rapido sviluppo di Internet, si tratterebbe di un'esigenza assoluta.

3.5 Richieste e suggerimenti su temi da trattare al di fuori del progetto

Media FORTI e **COFEM** insistono sul fatto che occorre garantire quanto prima un corrispondente livello di protezione anche nel settore della televisione (servizi lineari e non lineari), per mezzo della LRTV o della futura LME. Anche **VdG** auspica un coordinamento con la revisione della LRTV. La **COFEM** sottolinea inoltre che nell'ambito della revisione della

legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), per garantire la protezione dei minori, viene conferita al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni in materia di accessibilità ai programmi televisivi svizzeri nel quadro della televisione in differita, e che anche questa lacuna dovrebbe essere colmata quanto prima.

Secondo sette Cantoni (ZH, UR, OW, NW, FR, VD e JU), UCS, VSM, Experts Romandie, FSP, JIF e CPEJ, è importante anche mantenere o rafforzare, accanto alle previste misure normative, anche le misure di sensibilizzazione esistenti e le misure per la promozione delle competenze mediali di bambini, giovani e genitori. Per gli Experts Romandie l'elemento dell'educazione digitale deve essere integrato per mezzo di soluzioni concrete nella Strategia Svizzera digitale; oggi occorre spingersi oltre quanto realizzato con la piattaforma «Giovani e media», superare il mero livello delle raccomandazioni e apportare soluzioni concrete sul campo. Secondo Zuger Kinos, la protezione dei minori ha oggi soprattutto il compito di promuovere lo sviluppo delle competenze mediali di giovani e genitori e di offrire a questi ultimi informazioni sui contenuti disponibili nel modo più chiaro e accessibile possibile. Per DOJ e FSAG, è essenziale garantire un'informazione costante e adeguata ai destinatari a tutti i gruppi target e all'opinione pubblica sulla protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media, anche su aspetti non contemplati nella LPMFV (film su YouTube senza indicazione dell'età minima).

4 Anhang

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen Liste des participants à la consultation et abréviations Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

4.1 Kantone / Cantons / Cantoni

ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	Neumühlequai 10 Postfach 8090 Zürich
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	Postgasse 68 3000 Bern 8
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri	Rathausplatz 1 6460 Altdorf
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	Regierungsgebäude Bahnhofstrasse 9 Postfach 1260 6431 Schwyz
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	Rathaus 6061 Sarnen
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	Dorfplatz 2 Postfach 1246 6371 Stans
GL	Staatskanzlei des Kantons Glarus	Rathaus 8750 Glarus
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug	Seestrasse 2 Regierungsgebäude am Postplatz 6300 Zug
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel- Stadt	Marktplatz 9 4001 Basel

BL	Landeskanzlei des Kantons Basel- Landschaft	Regierungsgebäude Rathausstrasse 2 4410 Liestal
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	Beckenstube 7 8200 Schaffhausen
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	Regierungsgebäude 9102 Herisau
Al	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	Marktgasse 2 9050 Appenzell
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	Regierungsgebäude 9001 St. Gallen
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	Reichsgasse 35 7001 Chur
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	Regierungsgebäude 5001 Aarau
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	Regierungsgebäude Zürcherstrasse 188 8510 Frauenfeld
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	Piazza Governo 6 6501 Bellinzona
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	Place du Château 4 1014 Lausanne
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	Planta 3 1950 Sion
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	Le Château Rue de la Collégiale 12 2000 Neuchâtel
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 Case postale 3964 1211 Genève 3
JU	Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	2, rue de l'Hôpital 2800 Delémont

4.2 In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / Partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

CVP PDC PPD	Christlichdemokratische Volkspartei Parti démocrate-chrétien Partito popolare democratico	Generalsekretariat Hirschengraben 9 Postfach 3001 Bern
FDP PLR PLR	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali	Generalsekretariat Neuengasse 20 Postfach 3001 Bern
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione democratica di centro	Generalsekretariat Postfach 8252 3001 Bern
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero	Zentralsekretariat Theaterplatz 4 Postfach 3001 Bern

4.3 Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SSV	Schweizerischer Städteverband	Monbijoustrasse 8
UVS	Unione delle città svizzere	Postfach
UCS		3001 Bern

- 4.4 Verbände der Wirtschaft / Associations de l'économie / Associazioni dell'economia
- 4.4.1 Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

SGV	Schweizerischer Gewerbeverband	Schwarztorstrasse 26
USAM	Union suisse des arts et métiers	Postfach
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri	3001 Bern

4.4.2 Andere Verbände der Wirtschaft / Autres associations de l'économie / Altre associazioni dell'economia

fds	Schweizerischer Verband der Telekommunikation Association Suisse des Télécommunications Associazione svizzera delle telecomunicazioni Swiss Telecommunications Association filmdistribution schweiz filmdistribution suisse filmdistribuzione svizzera	Klösterlistutz 8 3013 Bern info@asut.ch Zieglerstrasse 29 3007 Bern info@filmdistribution.ch
GARP/IG IP/SFP	Gruppe Autoren Regisseure Produzenten (GARP) IG Independent Producers (IG IP) Swiss Film Producers` Association (SFP)	Swiss Film Producers' Association Zinggstrasse 16 3007 Bern info@swissfilmproducers.ch
IG Detailhandel CI Commerce de détail	IG Detailhandel Schweiz CI Commerce de détail Suisse	Postfach 3001 Bern info@igdetailhandel.ch
KS CS CS	Kommunikation Schweiz Communication Suisse Comunicazione Svizzera	Dachorganisation der kommerziellen Kommunikation Geschäftsstelle Kappelergasse 14 8001 Zürich info@ks-cs.ch
LSA	Leading Swiss Agencies	Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz Weinbergstrasse 148 8006 Zürich info@leadingswissagencies.c h
ProCinema	Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih Association Suisse des exploitants et distributeurs de films Associazione svizzera per il cinema ed il noleggio	Postfach 399 3000 Bern 14 info@procinema.ch

SESF	Swiss Esports Federation Federazione svizzera di esports	Swiss Esports Federation Recognition Commission board@sesf.ch
SGDA	Swiss Game Developers Association Schweizer Computerspiel- Entwickler-Verband Association des développeurs suisses de jeux vidéo Associazione di sviluppatori svizzeri di videogiochi	Hardstrasse 301 8005 Zürich matthias@gbanga.com
SIEA	Swiss Interactive Entertainment Association	8124 Maur kontakt@siea.ch
SKV ACS	Schweizerischer Kino-Verband Association Cinématographique Suisse	Theaterstrasse 10 8001 Zürich
ASC	Associazione svizzera dei cinema	info@skv-acs.ch
suissedigital	SUISSEDIGITAL – Verband für Kommunikationsnetze SUISSEDIGITAL – Association des réseaux de communication SUISSEDIGITAL – Associazione degli operatori via cavo svizzeri	Bollwerk 15 3011 Bern info@suissedigital.ch
SWA	Schweizer Werbe-	Löwenstrasse 55
ASA	Auftraggeberverband Association Suisse des Annonceurs Utenti Svizzeri Pubblicità	8001 Zürich info@swa-asa.ch
Swissfilm	Swissfilm Association of Swiss TV, Corporate & Commercial Producers	Hermetschloostrasse 77 8048 Zürich rita.kovacs@swissfilm- association.ch
VSM	Verband Schweizer Medien Médias Suisses Stampa Svizzera	Kondradstrasse 18 8021 Zürich contact@schweizermedien.c h

4.5 Ausserparlamentarische Kommissionen / Commissions extraparlementaires / Commissioni extraparlamentari

EKKJ	Eidgenössische Kommission für	Sekretariat EKKJ
CFEJ	Kinder- und Jugendfragen	Bundesamt für
CLEI	Commission fédérale pour l'enfance	Sozialversicherungen
CFIG	et la jeunesse	Effingerstrasse 20
	,	3003 Bern

	Commissione federale per l'infanzia e la gioventù	ekkj-cfej@bsv.admin.ch
EMEK	Eidgenösische Medienkommission	Sekretariat EMEK
COFEM	Commission fédérale des médias Commissione federale dei media	Bundesamt für Kommunikation
COFEM		Zukunftsstrasse 44
		2501 Biel/Bienne
		martina.leonarz@bakom.adm in.ch

4.6 Andere interessierte Organisationen / Autres organisations intéressées / Altre organizzazioni interessate

Blaues Kreuz	Blaues Kreuz Schweiz	Lindenrain 5
Croix-Bleue	Croix-Bleue Suisse	3012 Bern
		info@blaueskreuz.ch
СР	Centre Patronal	Route du Lac 2 1094 Paudex
		1094 Paudex
		info@centrepatronal.ch
Cdf	Conférence des festivals	Rotwandstrasse 49 8004 Zürich
		8004 Zurich
DOJ	Dachverband Offene Kinder- und	Pavillonweg 3
	Jugendarbeit Associazione mantello svizzera per	3012 Bern
	l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù	web@doj.ch
Experts Romandie	Experts Romandie	Tiziana Bellucci
		c/o Action Innocence (Suisse)
		tb@actioninnocence.org
FV Sucht	Fachverband Sucht	Weberstrasse 10 8004 Zürich
		8004 Zurich
		info@fachverbandsucht.ch
frc	Fédération romande des	Case postale 6151
	consommateurs	Rue de Genève 17 1003 Lausanne
		1000 Lausaille
		info@frc.ch

FSP	Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi	Effingerstrasse 15 3008 Bern fsp@fsp.psychologie.ch
GameRights	GameRights	GameRights 8000 Zürich info@gamerights.ch
GREA	Groupement Romand d'Etudes des Addictions	Rue StPierre 3 CP 6319 1002 Lausanne info@grea.ch
JIF	Schweizerische Kommission Jugendschutz im Film Commission nationale du film et de la protection des mineurs Commissione svizzera del film e della tutela dei giovani	Postfach 399 3000 Bern 14 info@filmrating.ch
JIM	Verein Jugendschutz in den Medien	Zieglerstrasse 29 Postfach 399 3014 Bern info@jugendschutzindenmedien.ch
Jubla	Jungwacht Blauring Schweiz	St. Karliquai 12 6004 Luzern info@jubla.ch
KKJPD CCDJP CDDGP	Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und - direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern info@kkjpd.ch
KKJP CPEJ	Konferenz für Kinder- und Jugendpolitik Conférence pour la politique de l'enfance et de la jeunesse Conferenza per la politica dell'infanzia e della gioventù	Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 3001 Bern office@sodk.ch
media FORTI	Verein media FORTI – Koalition für Journalismus der Zukunft	info@mediaforti.ch

Pro Helvetia	Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture	Hirschengraben 22 8024 Zürich info@prohelvetia.ch
	Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura	
PJ	Stiftung Pro Juventute Fondazione Pro Juventute	Thurgauerstrasse 39 Postfach 8050 Zürich
		info@projuventute.ch
SAJV CSAJ	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände Conseil Suisse des Activités de	Gerberngasse 39 Postfach 292 3000 Bern 13
FSAG	Jeunesse Federazione svizzera delle associazioni giovanili	info@sajv.ch
SGN	Swiss Gamers Network	Route du Levant 45 1475 Forel
		info@swissgamers.net
SODK	Konferenz der kantonalen	Haus der Kantone
CDAS	Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren	Speichergasse 6 Postfach
CDOS	Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires	3001 Bern
	sociales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali	office@sodk.ch
Sucht Schweiz	<u> </u>	Av. Louis-Ruchonnet 14
Addiction Suisse Dipendenze Svizzera		Case postale 870 1001 Lausanne
Diperiderize Svizzera		info@suchtschweiz.ch
VdG	Ville de Genève Département de la cohésion sociale et de la solidarité	Rue de l'Hôtel-de-ville 4 Case postale 1211 Genève 3
Zentrum für Spielsucht	Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte	Pfingstweidstrasse 10 8005 Zürich
		spielsucht-praevention@radix.ch
zischtig.ch	Verein zischtig.ch	Florastrasse 42 8610 Uster
		info@zischtig.ch

4.7 Unternehmen / Entreprises / Imprese

Соор	Coop Genossenschaft	OE Wirtschaftspolitik
		Postfach 2550
		4002 Basel
Salt	Salt Mobile SA	Salt Mobile SA
		Hardturmstrasse 161
		CH-8005 Zurich
Sunrise	Sunrise Communications AG	Thurgauerstrasse 101b
		8152 Opfikon
Swisscom	Swisscom (Schweiz) AG	Alte Tiefenaustrasse 6
		3050 Bern
UPC	UPC Schweiz GmbH	Richtiplatz 5
		CH-8304 Wallisellen
Zuger Kinos	Kino Hürlimann AG	https://www.kinozug.ch

4.8 Einzelpersonen / Particuliers /Privati

рВаF	Baumann Felix	
pBeH_M_JIF	Betschart Hansjörg	
	Membro JIF	
pHeC_M_JIF	Helbling Claudia	
	Membro JIF	
pHoP_M_JIF	Horlacher Pia	
	Membro JIF	
pPuS_M_JIF	Pulsfort Silvie	
	Membro JIF	
pRaB	Rauhut Bert Paul	
pScT_M_JIF	Schenker Thomas	
	Membro JIF	

pTaB_M_JIF	Taroni Brigitta	
	Membro JIF	